SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero delle attività produttive

DECRETO 19 aprile 2002.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 4º bando, approvate dalle regioni Liguria e Puglia.

02A05215

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. **97.**

Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:

a) il loro nome e cognome;

b) l'indicazione della loro nazionalità;

c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;

d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.

2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2002, n. **98.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1985, come modificato con decreto in data 25 gennaio 1991, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e di provvedere al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno e 2 luglio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro dell'interno;

c) Ministero: il Ministero dell'interno;

d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

c) il Servizio di controllo interno;

d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione;

e) la Segreteria del Ministro;

f) la Segreteria particolare del Ministro;

g) la Segreteria tecnica del Ministro;

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarietà dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilità amministrativa.

3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.

Art. 3.

Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto assicura il supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo fra il Ministro e l'Amministrazione; assicura al Ministro il supporto nelle attività di rilievo internazionale, ai fini della cooperazione comunitaria e internazionale, anche per quanto attiene all'adozione di accordi e all'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali; assiste il Ministro nell'azione di programmazione delle risorse finanziarie e di monitoraggio della spesa; assicura l'acquisizione e l'elaborazione delle conoscenze strumentali all'azione del Ministro; promuove l'elaborazione di studi, analisi, previsioni e orientamenti strategici sui processi evolutivi riguardanti l'azione del Ministero; assicura il servizio di segreteria speciale ed il servizio cifra, anche per quanto attiene ai compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai regola-

menti di sicurezza, ai rapporti con gli organismi di informazione e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo per i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai rapporti con gli organismi NATO.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Gabinetto si avvale dell'Ufficio di Gabinetto nel cui ambito è costituita la segreteria speciale con il servizio cifra. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto possono essere costituiti gruppi di lavoro di missione responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Capo di Gabinetto si avvale di due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro cui è affidato il coordinamento di settori complessi, scelti tra i Prefetti collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Art. 4.

Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

1. Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari assicura il supporto al Ministro nell'attività legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi, anche in attuazione degli obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale. Può avvalersi, a tal fine, della collaborazione, anche per lo studio e la progettazione, degli uffici studi costituiti in seno alle ripartizioni dirigenziali generali del Ministero. Garantisce la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme, nonché l'analisi dell'impatto, della fattibilità e dei costi della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Svolge attività di ricerca ed approfondimento per delineare le strategie di intervento dell'Amministrazione in campo legislativo. Cura, per quanto di competenza del Ministero, il coordinamento della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, elaborando testi unici. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento ed i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni. Cura l'istruttoria e lo svolgimento delle risposte agli atti di sindacato ispettivo parlamentare in sintonia con l'Ufficio di Gabinetto, in ambito interno ed in sede internazionale, e assicura il raccordo con il Parlamento anche ai fini dell'attività di verifica degli impegni assunti dall'organo di direzione politica. Fornisce consulenza giuridica al Ministro ed ai Sottosegretari, nonché ai dipartimenti ed agli uffici dirigenziali generali del Ministero. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

2. Nello svolgimento dei propri compiti cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con gli organi costituzionali, le Autorità amministrative indipendenti e con le istituzioni internazionali.

3. Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari si avvale di un Vice Direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro.

2. Il servizio di controllo interno supporta, altresì, la valutazione e il controllo strategico sugli Uffici territoriali di Governo. Le relazioni periodiche del Servizio al Ministro dell'interno sulle risultanze delle analisi effettuate sono trasmesse anche al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le parti di rispettiva competenza e possono contenere proposte migliorative della funzionalità delle predette strutture periferiche. Il Servizio, anche su richiesta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei predetti Ministri, può svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive Amministrazioni a livello periferico.

3. Le funzioni del Servizio di controllo interno sono affidate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, a Prefetti o ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 6.

Ufficio Stampa e Comunicazione

1. Le attività di informazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, in conformità di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, che cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Cura altresì il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera. Il Ministro può essere coadiuvato da un portavoce, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.

2. Le attività di comunicazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, di cui al comma 1, che, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, elabora il Piano di comunicazione del Ministero, favorendo a tal fine, l'organizzazione di appositi uffici di comunicazione a livello centrale ovvero presso gli Uffici periferici dell'amministrazione.

3. Il Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, alle dirette dipendenze del Ministro, può essere scelto sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Art. 7.

Segreteria del Ministro

1. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che assicura il supporto all'attività del Ministro, provvedendo alla acquisizione e alla elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dagli articoli 8 e 9.

2. Il Capo della Segreteria svolge anche i compiti specifici assegnatigli dal Ministro.

3. Nell'ambito della Segreteria possono operare assistenti alle dirette dipendenze del Ministro, con specifici incarichi funzionali al migliore svolgimento dell'attività del Ministro.

Art. 8.

Segreteria particolare del Ministro

1. Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Capo della Segreteria particolare, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. Nell'ambito della Segreteria particolare possono operare assistenti alle dirette dipendenze del Ministro, con specifici incarichi funzionali al miglior svolgimento dell'attività del Ministro.

Art. 9.

Segreteria tecnica del Ministro

1. Alla Segreteria tecnica del Ministro è preposto il Capo della Segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro anche attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di documenti e rapporti, necessari per approfondimenti di carattere tecnico scientifico, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione.

Art. 10.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di segreterie, che operano alle loro dirette dipendenze.

2. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di un Capo della Segreteria, scelto tra funzionari della carriera prefettizia e di un Segretario particolare scelto anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione.

Art. 11.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti. All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 150 unità, all'Ufficio Stampa e Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unità, alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unità.

All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unità di personale. Al Servizio di controllo interno è assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unità di personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unità di personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unità sopra indicato.

2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del mandato governativo.

3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.

4. Per l'individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi incarichi si fa riferimento alle procedure e modalità stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 38 unità complessive per l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare del Ministro e la Segreteria tecnica del Ministro; di 33 unità per l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; di 4 unità per il contingente posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di una unità per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria.

5. All'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro e alla Segreteria tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite complessivo di due unità.

6. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di controllo interno possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di due unità.

7. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi.

Art. 12.

Consiglieri del Ministro

1. Il Ministro può avvalersi di Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico. Nell'ambito dello stesso contingente, il Ministro può nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione.

2. Il Consigliere diplomatico coadiuva il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.

3. Il Consigliere per la programmazione strategica coadiuva il Ministro ai fini dell'attività di valutazione e controllo strategico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di carattere politico-amministrativo. A tal fine opera in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Servizio di controllo interno, il quale fornisce una collaborazione tecnica sia nell'attività di valutazione e controllo che nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte operate.

4. Il Consigliere per le politiche della formazione coadiuva il Ministro ai fini dell'adozione di una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione del personale dei diversi ruoli del Ministero dell'interno, formula proposte per la modernizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi di formazione, nonché per la realizzazione di piani comuni di supporto alla programmazione delle attività didattiche finalizzate al miglioramento della cultura professionale e manageriale del personale, anche tramite scambi culturali e professionali con altre Amministrazioni, università ed istituzioni accademiche a livello nazionale e internazionale.

5. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, sentito il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

6. Il Consigliere per la programmazione strategica e il Consigliere per le politiche della formazione sono nominati fra Prefetti, dirigenti di prima fascia o esperti di particolare e comprovata qualificazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

7. Ai Consiglieri del Ministro si applicano, per quanto attiene l'assegnazione, la costituzione del rapporto di lavoro, ove esterni alle pubbliche amministrazioni, nonché la durata dell'incarico, le disposizioni dell'articolo 11 relative al personale esterno.

Art. 13.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta una retribuzione di posizione, di seguito indicata: *a)* per il Capo di Gabinetto e per il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, pari ai Capi dei Dipartimenti del Ministero; *b)* per i Vice Capi di Gabinetto, per il Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari pari ai Vice Capi dei Dipartimenti del Ministero. Al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria particolare del Ministro e al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, maggiorato del 30 per cento; ai Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno; al Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, qualora nominato tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Al Portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Per i dipendenti pubblici incaricati delle funzioni di Capo della Segreteria del Ministro, Capo della

Segreteria particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, e Segretario particolare del Sottosegretario di Stato, nonché Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e Portavoce del Ministro, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai titolari delle predette funzioni, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto il solo emolumento accessorio.

2. Al Consigliere diplomatico spetta il trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica; al Consigliere per la programmazione strategica e al Consigliere per le politiche della formazione, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli altri Consiglieri spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno.

3. Ai Prefetti, di cui al presente regolamento, collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, spetta una retribuzione di posizione pari a quella dei Direttori centrali del Ministero. Al personale della carriera prefettizia, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, compete la retribuzione di posizione risultante dal procedimento negoziale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base delle preminenti posizioni funzionali ricoperte e dei conseguenti livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati.

4. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati preposto ad una ripartizione dirigenziale compete una retribuzione di posizione equivalente alla misura massima in godimento ai dirigenti di seconda fascia nell'ambito del Ministero. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati non preposto ad una ripartizione dirigenziale spetta una retribuzione di posizione non superiore all'importo spettante al pari qualifica preposto a ripartizione dirigenziale, da graduarsi in relazione agli incarichi ricoperti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al personale con contratto a tempo determinato, a quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli esperti nonché agli assistenti del Ministro compete un trattamento economico determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

7. Il trattamento economico accessorio previsto dai commi 1 e 2 è determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 55

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo degli articoli 7, 14 e 15, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121».

«Art. 15 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.

2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione

di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, reca: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

Nota all'art. 3:

— Si riporta l'art. 3-*bis* della legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata»:

«Art.3-*bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata).* — 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'argomento v. nelle note alle premesse:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico).* — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'àmbito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

— Si riporta l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 237 *(Collocamento a disposizione dei prefetti).* — 1. I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.

I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.

I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v. nelle note alle premesse:

«Art. 24 *(Collocamento a disposizione).* — 1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato art. 237.

2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.

3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1, non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico».

Nota all'art. 6:

— Per l'argomento della legge 7 giugno 2000, n. 150, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v. nelle note alle premesse:

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione).* — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno».

«Art. 12 *(Conferimento dei posti di funzione).* — 1. Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.

2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.

3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del Governo, dal prefetto in sede.

4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'argomento v. nelle note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v. nelle note all'art. 5.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, per l'argomento v. nelle note alle premesse:

«2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità».

— Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, v. nelle note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, v. nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v. nelle note alle premesse.

«Art. 20 *(Retribuzione di posizione).* — 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita».

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, v. nelle note alle premesse.

02G0128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Trasacco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 11 aprile 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Conti.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Noci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Noci (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noci (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Varratta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Noci (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 29 marzo 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 110/13.2/EE.LL. del 2 aprile 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noci (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Varratta.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mango Piemonte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di San Mango Piemonte (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Elio Sguazzo;

Considerato che, in data 4 marzo 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a temini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1 lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale San Mango Piemonte (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Mango Piemonte (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Elio Sguazzo.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 109/2002-/13.3/EE.LL. del 25 marzo 2002, la sospensione, con la conseguente nomina dcl commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mango Piemonte (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Di Vito.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 2002.

Concessione di un finanziamento al comune di Siracusa per l'erogazione di un contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari evacuati da edifici in dissesto statico e strutturale. (Ordinanza n. 3212).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale le funzioni di coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono state delegate al Ministro dell'interno;

Vista la nota n. 14911 del 28 febbraio 2002 con la quale il comune di Siracusa ha rappresentato la grave situazione di dissesto in cui versano alcuni fabbricati siti nel quartiere della Giudecca;

Vista la nota n. 12/RIS del 5 marzo 2002, con la quale il comune di Siracusa ha individuato il numero complessivo di nuclei familiari soggetti ad ordinanza di sgombero per effetto delle richiamate condizioni di dissesto;

Vista la nota della regione Siciliana - Dipartimento della protezione civile n. 878 del 29 marzo 2002, con la quale viene ravvisata la necessità di proporre la modifica della deliberazione della Giunta di Governo regionale relativa all'utilizzazione della quota di finanziamento *ex lege* n. 433/1991, al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di recupero delle abitazioni interessate, ed è stata rappresentata l'impossibilità di provvedere con le risorse regionali agli oneri per la sistemazione temporanea degli abitanti, nelle more che vengano effettuati i lavori di recupero e messa in sicurezza delle unità pericolanti;

Considerato che la situazione investe la sfera della tutela della pubblica e privata incolumità, specialmente per quanto attiene alla salvaguardia della vita umana e dei beni che possono essere coinvolti nel caso di crollo degli edifici di cui trattasi;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati da unità immobiliari site in Siracusa, quartiere Giudecca, vicoli II, III e IV e via Polibio dal numero civico 4 al n. 22, che alla data della presente ordinanza sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero totale o parziale, al comune di Siracusa è concesso un finanziamento pari a € 130.000,00 per l'erogazione, per la durata di un anno, di un contributo mensile nella misura massima di € 413,16 per nucleo familiare, nel limite di € 103,29 a persona; per nuclei familiari formati da una sola persona tale limite è elevato a € 206,58.

2. Il sindaco, con proprio provvedimento, individua le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1.

3. Gli oneri per l'attuazione della presente ordinanza, sono posti a carico del'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. La somma di € 130.000,00 di cui al comma 1, è così trasferita al comune: il primo cinquanta per cento, fino alla concorrenza di € 65.000,00, a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi di risanamento statico degli edifici sgomberati; il saldo all'emissione del certificato di inizio dei lavori.

5. Non si dà luogo al trasferimento del saldo di cui al comma 4 e si provvederà alla ripetizione del primo 50% erogato, qualora entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non sia stato certificato l'inizio dei lavori di risanamento strutturale degli edifici.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea da ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A06131

ORDINANZA 10 maggio 2002.

Modifiche ed integrazioni recate all'ordinanza n. 3057 del 21 aprile 2000 riguardante l'intervento di consolidamento del monastero delle Clarisse nel comune di San Casciano in Val di Pesa. (Ordinanza n. 3213).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno *pro-tempore* delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2666 del 23 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, n. 2782 del 9 aprile 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998, n. 3057 del 21 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2000;

Viste le note n. 22941 del 13 settembre 2001 e n. 104/37607/26.01 del 27 settembre 2001, rispettivamente, del comune di San Casciano in Val di Pesa e della regione Toscana, inerenti, rispettivamente, alla richiesta di proroga di ventuno mesi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di consolidamento del monastero delle Clarisse di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3057 del 21 aprile 2000 ed al parere favorevole espresso dalla regione medesima;

Considerato che il termine di ultimazione dei lavori, di cui in precedenza, è scaduto il giorno 8 novembre 2001 e che nel cronoprogramma dei lavori il tempo fissato per la loro ultimazione è di ventuno mesi dall'inizio dei lavori avviati in data 7 gennaio 2002;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, il tempo massimo per la collaudazione dei lavori è fissato in sei mesi dalla relativa ultimazione;

Ritenuto che la richiesta di proroga avanzata per l'ultimazione dei lavori sia meritevole di accoglimento, in considerazione della particolarità e della difficoltà realizzativa degli stessi;

Ravvisata l'opportunità di indicare nel nuovo provvedimento di proroga termini perentori per l'ultimazione e la collaudazione dei lavori;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I termini temporali da applicare ai fini dell'ultimazione dei lavori di consolidamento del monastero «l'Immacolata» delle Clarisse sito nel comune di San Casciano in Val di Pesa da parte del comune medesimo, già previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/1997 e dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3057/2000, connessi allo stanziamento delle somme relative all'intervento previsto dal programma di cui al citato art. 1, vengono così di seguito determinati perentoriamente:

31 dicembre 2002, tempo utile per richiedere l'anticipazione del 20% e del 30% in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997;

31 ottobre 2003, tempo utile per richiedere l'anticipazione del 40% in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997;

30 aprile 2004, tempo utile per ultimare e collaudare i lavori e comunicare l'approvazione del quadro economico finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Il superamento dei termini temporali indicati nel precedente comma comporta la revoca delle somme non utilizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A06132

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Nashed Hossam di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Nashed Hossam, nato a Sohag (Egitto) il 30 gennaio 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi del articolo 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale egiziano di «Assistente sociale», come attestato dal certificato rilasciato dall'Albo delle professioni sociali del Cairo, cui è iscritto al numero 16811, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di «Baccelliere in Assistenza sociale» conseguito presso l'Università di Helwan del Cairo nel giugno 1986;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», come risulta dai certificati prodotti per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Nashed Hossam, nato a Sohag (Egitto) il 30 gennaio 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - Sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06141

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ferrero Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applica-

bilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ferrero Liliana, nata a Roma il 10 settembre 1937, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «psicologo» di cui è in possesso dal 13 settembre 1985, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad» di Buenos Aires (Argentina) il 27 giugno 1985, il titolo accademico di licenciada en psicologia;

Considerato inoltre, che ha completato nel dicembre 1991 una specializzazione quadriennale in psicoterapia, come attestato dal certificato rilasciato dall'«Asociaciòn escuela Argentina de psicoterapia para graduados» di Buenos Aires;

Considerato infine, che è in possesso di un'ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto, che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ferrero Liliana, nata a Roma il 10 settembre 1937, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06143

DECRETO 8 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Bosa Ivar Mateus di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bosa Ivar Mateus, nato a Campo Novo (Brasile) il 18 marzo 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano in engenheria civil, conseguito nel giugno 1997 presso l'«Universidade Catolica» di Goias, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è iscritto al Conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia del Mato Grosso dal 29 ottobre 1997;

Considerato altresì che ha frequentato un corso di specializzazione *post-lauream* presso il Politecnico di Milano, nel biennio 1998-2000, conseguendo il diploma finale;

Considerato infine che è in possesso di esperienza professionale maturata in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Bosa Ivar Mateus, nato a Campo Novo (Brasile) il 18 marzo 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile e ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06142

DECRETO 8 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Do Carmo Fonseca Ariadne di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Do Carmo Fonseca Ariadne, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 maggio 1957, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di geòlogo, rilasciato dall'«Universidade Federal» di Rio de Janeiro il 29 dicembre 1980, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo;

Considerato inoltre che la richiedente ha frequentato corsi di specializzazione *post-lauream* presso l'Università di San Paolo, ottenendo il titolo di doutor em ciencias - geoquimica e geotectonica nell'ottobre dell'anno 1994;

Considerato altresì che la richiedente risulta essere iscritta al Conselho regional de engenharia, arquitetura e Agronomia di Rio de Janeiro dal 14 marzo 1983;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Catanzaro in data 2 agosto 2000 fino al 24 luglio 2002 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Do Carmo Fonseca Ariadne, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 maggio 1957, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06144

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del programma «Mediterraneo Occidentale» inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, e all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002, relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la Commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4069 del 27 dicembre 2001 di approvazione del programma «Mediterraneo Occidentale» tra l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito, compreso nella sezione transnazionale dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 103.823.863 euro a totale carico del FESR;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, al programma Interreg III «Mediterraneo Occidentale» è stato attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 48.362.476 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica a totale carico dello Stato dello stesso importo;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/1999 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Autorità di pagamento del programma «Mediterraneo Occidentale» richiamato in premessa, la somma complessiva di 3.385.373 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente in base alle indicazioni fornite dall'Autorità di pagamento.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'IGRUE.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002,
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 179

02A06056

DECRETO 29 marzo 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del Programma «CADSES» (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 9/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizza-

zione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta gli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, e all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002, relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la Commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4013 del 27 dicembre 2001 di approvazione del programma «CADSES» (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) tra la Germania, l'Austria, l'Italia e la Grecia compreso nella sezione transnazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 128.716.400 euro a totale carico del FESR;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, al programma Interreg III «CADSES» è stato attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 52.142.400 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica a totale carico dello Stato dello stesso importo;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/1999 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Autorità di pagamento del programma «CADSES» richiamato in premessa, la somma complessiva di 3.649.968 euro a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente in base alle indicazioni fornite dall'Autorità di pagamento.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi, fornite dall'I.G.R.U.E.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002,
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 180

02A06057

DECRETO 29 marzo 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del Programma «Isole», tra Italia e Francia inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, e all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002, relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la Commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4016 del 18 dicembre 2001 di approvazione del programma «Isole», tra Italia e Francia, compreso nella sezione transfrontaliera dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 52.340.000 euro a totale carico del FESR;

Visto che, in base alle sopracitate note ministeriali, al programma Interreg III Italia/Francia «Isole» è stato attribuito un ammontare indicativo di risorse comunitarie pari a 38.340.000 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica pari a euro 38.340.000, di cui, come precisato nella richiamata delibera CIPE n. 67, 26.838.000 euro a carico dello Stato e 11.502.000 euro a carico delle regioni interessate;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'Autorità di pagamento regione Toscana, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima autorità, anche con la regione Sardegna;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/1999 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alla regione Toscana, quale autorità di pagamento del programma «Isole» tra Italia e Francia, richiamato in premessa, compreso nella sezione transfrontaliera dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, la somma complessiva di 1.878.660 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta autorità di pagamento che provvede a trattenere la quota di propria competenza e ad attribuire la quota spettante alla regione Sardegna, partecipante al programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002, Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 181

02A06058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 marzo 2002.

Scioglimento di ventiquattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visti i pareri del 23 maggio 2001 e 20 settembre 2001 del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti ventiquattro società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società cooperative:

1) Lancia - con sede in Quarto - costituita in data 27 settembre 1957, per rogito notaio Vincenzo Ippolito, repertorio 3352 - omologato al tribunale di Napoli in data 21 novembre 1957 - registro società n. 27/58 - BUSC n. 1523;

2) Calan, con sede in Napoli, costituita in data 18 giugno 1966 per rogito notaio Michele Colucci, repertorio 23861, omologato al tribunale di Napoli in data 20 luglio 1966, registro società 517/66 - BUSC n. 3290;

3) Antares, con sede in Napoli, costituita in data 10 novembre 1973 per rogito notaio Alberto Evangelisti, repertorio 30873, omologato al tribunale di Napoli in data 12 dicembre 1973, registro società 1794/74 - BUSC n. 5520;

4) La Fulgida, con sede in Afragola, costituita in data 3 agosto 1977 per rogito notaio Bianca Fusco, repertorio 88439 - omologato al tribunale di Napoli in data 28 settembre 1977, registro società 1691/77 - BUSC n. 7350;

5) Coscienza Nuova, con sede in Casavatore, costituita in data 27 febbraio 1978 per rogito notaio Isabella Cosentini, repertorio 152870, omologato al tribunale di Napoli in data 29 marzo 1978, registro società 857/78 - BUSC n. 7799;

6) La Paolina, con sede in Napoli, costituita in data 6 ottobre 1978 per rogito notaio Luigi Caprioli, repertorio 68, omologato al tribunale di Napoli in data 31 ottobre 1978, registro società 2033/78 - BUSC n. 7919;

7) Sant'Anna, con sede in Giugliano, costituita in data 19 dicembre 1978 per rogito notaio Olga Di Zenzo, repertorio 39921, omologato al tribunale di Napoli in data 18 gennaio 1979, registro società 415/79 - BUSC n. 8044;

8) Il Tulipano, con sede in Pozzuoli, costituita in data 30 marzo 1979 per rogito notaio Luigi Caprioli, repertorio 456, omologato al tribunale di Napoli in data 10 aprile 1979, registro società 1231/79 - BUSC n. 8180;

9) Le Due Bosco, con sede in Pozzuoli, costituita in data 12 febbraio 1979 per rogito notaio Adolfo Trotta, repertorio 146607, omologato al tribunale di Napoli in data 9 maggio 1979, registro società 1721/79 - BUSC n. 8334;

10) Francescana, con sede in Marigliano, costituita in data 2 febbraio 1980 per rogito notaio Salvatore Terraciano, repertorio 1054/80, omologato al tribunale di Napoli in data 27 febbraio 1980, registro società 1054/80 - BUSC n. 8692;

11) Primavera, con sede in Napoli, costituita in data 6 giugno 1980 per rogito notaio Tommaso Olivieri, repertorio 12437, omologato al tribunale di Napoli in data 29 ottobre 1980, registro società 3184/80 - BUSC n. 8985;

12) La Ricostruzione, con sede in Napoli, costituita in data 21 gennaio 1981 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, repertorio 76772, omologato al tribunale di Napoli in data 4 febbraio 1981, registro società 691/81 - BUSC n. 9153;

13) EN. TUR. COOP., con sede in Napoli, costituita in data 8 aprile 1981 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, repertorio 77100, omologato al tribunale di Napoli in data 29 aprile 1981 - registro società 1805/81 - BUSC n. 9313;

14) Compagnia Bocca della Selva - con sede in Napoli - costituita in data 14 maggio 1981 per rogito notaio Enrico Marra, repertorio 4308, omologato al tribunale di Napoli in data 2 giugno 1981, registro società 2215/81 - BUSC n. 9392;

15) La speranza 81 - con sede in Pozzuoli - costituita in data 9 settembre 1981, per rogito notaio Giuseppe Rotondano, repertorio 7389 - omologato al tribunale di Napoli in data 7 ottobre 1981 - registro società 3352/81 - BUSC n. 9498;

16) La San Giorgio - con sede in Quarto - costituita in data 16 settembre 1981, per rogito notaio Giuseppe Rotondano, repertorio 7402 - omologato al tribunale di Napoli in data 7 ottobre 1981 - registro società 3470/81 - BUSC n. 9517;

17) L'Aquila - con sede in Poggiomarino - costituita in data 12 febbraio 1982, per rogito notaio Eduardo Palmieri, repertorio 6784 - omologato al tribunale di Napoli in data 30 marzo 1982 - registro società 1647/82 - BUSC n. 9857;

18) Autotrasportatori - con sede in Terzigno - costituita in data 17 settembre 1985, per rogito notaio Alessandro Scarnecchia, repertorio 10226 - omologato al tribunale di Napoli in data 2 ottobre 1985 - registro società 6854/85 - BUSC n. 11452;

19) Euro Service - con sede in Arzano - costituita in data 29 novembre 1985, per rogito notaio Giuseppe Di Transo, repertorio 13089 - omologato al tribunale di Napoli in data 29 novembre 1985 - registro società 614/86 - BUSC n. 11530;

20) Santa Restituta - con sede in Lacco Ameno - costituita in data 2 aprile 1987, per rogito notaio Antonio Pasquale, repertorio 20498 - omologato al tribunale di Napoli in data 5 febbraio 1988 - registro società 2204/88 - BUSC n. 12312;

21) Ecologia e città nuova - con sede in Napoli - costituita in data 29 dicembre 1987, per rogito notaio Errico Alifani, repertorio 8354 - omologato al tribunale di Napoli in data 29 marzo 1988 - registro società 2587/88 - BUSC n. 12332;

22) Agro Aversano - con sede in Afragola - costituita in data 15 novembre 1989, per rogito notaio Leopoldo Chiari, repertorio 140655 - omologato al tribunale di Napoli in data 11 gennaio 1990 - registro società 488/90 - BUSC n. 12785;

23) C.E.P.A. - con sede in Caivano - costituita in data 29 novembre 1990, per rogito notaio Alfonso Monda, repertorio 70542 - omologato al tribunale di Napoli in data 27 marzo 1991 - registro società 2447/91 - BUSC n. 13080;

24) La Serra - con sede in Nola - costituita in data 19 luglio 1990, per rogito notaio Francesco Mercadante, repertorio 44436 - omologato al tribunale di Napoli in data 22 marzo 1991 - registro società 3585/91 - BUSC n. 13124.

Napoli, 11 marzo 2002

Il direttore provinciale: MORANTE

02A06051

DECRETO 2 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Villa Garden», in Lavello.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al 2134;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa: Soc. coop. a r.l. «Villa Garden» con sede in Lavello, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 19 marzo 1996, iscritta al n. 85993 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2723.

Potenza, 2 maggio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A06184

DECRETO 2 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Capricorno», in Montemilone.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa: Soc. coop. a r.l. «Capricorno» con sede in Montemilone, costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Fucci in data 12 maggio 1977, iscritta al n. PZ048-637 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 1032.

Potenza, 2 maggio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A06185

DECRETO 2 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Compagnia cooperativa Piccolo teatro di Basilicata a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperative appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le cooperative del 5 marzo 2002;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di liquidatore, della seguente società cooperativa: Soc. coop.va «Compagnia cooperativa Piccolo teatro di Basilicata a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giuliano Scardaccione in data 15 aprile 1980, iscritta al n. 1742 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 1325.

Potenza, 2 maggio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A06186

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa di consumo di Portula Granero a responsabilità limitata», in Portula.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, in materia di decentramento alle D.P.L. degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

«Cooperativa di consumo di Portula Granero a responsabilità limitata», con sede in Portula, in frazione Granero, costituita per rogito dott. Preta Guido in data 19 dicembre 1954, repertorio n. 9212, numero di iscrizione ufficio registro imprese presso C.C.I.A.A. di Biella n. BI4004-2997.

Biella, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: CORRENTE

02A06190

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Villa Musica a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 dicembre 2001, eseguito nei confronti della società cooperativa «Piccola società cooperativa Villa Musica a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società cooperativa Villa Musica a r.l.», con sede in Sora, costituita a rogito notaio dott. Antonio Venditti in data 15 ottobre 1997, repertorio n. 34410, registro imprese n. 934/98 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1747/283617 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: NECCI

02A06146

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.S. società cooperativa a r.l.», in Ferentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visti il verbale di ispezione ordinaria del 6 aprile 2001 e successivo verbale di accertamento del 22 novembre 2001 eseguiti nei confronti della società cooperativa «S.C.S. società cooperativa a r.l.» dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa «S.C.S. società cooperativa a r.l.» con sede in Ferentino, costituita a rogito notaio dott. Antonio Santacroce in data 3 febbraio 1996, repertorio n. 8411, registro imprese n. 1321 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1653/273418 è

sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: NECCI

02A06126

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «San Lorenzo società cooperativa a r.l.», in Amaseno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 novembre 2001, eseguito nei confronti della società cooperativa «San Lorenzo società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa «San Lorenzo società cooperativa a r.l.», con sede in Amaseno, costituita a rogito notaio dott. Domenico Seraschi in data 17 aprile 1996, repertorio n. 17028, registro imprese n. 1076 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 116/97325 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: NECCI

02A06125

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Technoservices», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 7 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale gli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 12 dicembre 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 5 marzo 2002 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazioni;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Technoservices», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 12 luglio 1988 per rogito notaio dr. Jean-Pierre Farhat, repertorio n. 37439, iscritta presso la Camera del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura di Bergamo con il n. 244886 di repertorio economico amministrativo (BUSC 1957/236292).

Bergamo, 6 maggio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A06123

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 febbraio 2002.

Modifica del decreto interministeriale 27 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina denominata «Capo Rizzuto».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marina sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, «per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto internnnsteriale 27 dicembre 1991 di «Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto»;

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale marina denominata «Capo Rizzuto», sottoscritta il 21 maggio 1997 fra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e la provincia di Crotone, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente in data 9 ottobre 1997;

Visto il regolamento per l'organizzazione e la gestione della riserva naturale marina di «Capo Rizzuto» approvato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 28 giugno 2000, con il quale è stato costituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico;

Vista la proposta di rizonazione trasmessa al Ministero dell'ambiente - Servizio per la difesa del mare in data 14 dicembre 2000, con nota n. 648/RM dalla provincia di Crotone;

Visto il verbale della seduta del 16 novembre 2000 del Comitato consultivo tecnico-scientifico;

Visto il verbale della seduta del 30 novembre 2000 della Commissione di riserva ricostituita con decreto del Ministro dell'ambiente del 27 settembre 1999;

Vista l'istruttoria preliminare svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto»;

Ritenuto opportuno provvedere a modificare quanto previsto con il precedente decreto interministeriale del 27 dicembre 1991 di «Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1999, n. 549, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 19 aprile 2001 tra la segreteria tecnica per le aree marine protette e la provincia di Crotone, in qualità di Ente gestore dell'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto»;

Vista la definitiva proposta della segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto»;

Visto il parere espresso in data 17 gennaio 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell' art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto interministeriale 27 dicembre 1991 di «Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto», è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Art. 2.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto».

Art. 3.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1)	39° 02'.45 N	017° 09'.40 E (in costa)
A)	39° 04'.00 N	017° 12'.30 E
B)	39° 01'.70 N	017° 13'.60 E
C)	38° 58'.70 N	017° 13'.90 E
D)	38° 56'.60 N	017° 12'.50 E
E)	38° 52'.40 N	017° 07'.60 E
F)	38° 51'.50 N	017° 02'.90 E
G)	38° 52'.95 N	016° 59'.00 E
H)	38° 53'.88 N	016° 59'.00 E
H1)	38° 55'.80 N	017° 00'.00 E (in costa)

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo ricompreso all'interno dell'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto» sono adottati dalle autorità preposte sulla base delle normative vigenti, sentito l'Ente gestore della suddetta area marina protetta e comunque nel pieno rispetto delle finalità delle misure e delle discipline vigenti nell'area marina protetta medesima.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta «Capo Rizzuto» in particolare persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per l'esercizio delle attività dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta e per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni ricadenti nell'area protetta marina.

Art. 5.

1. All'interno dell'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto», per come individuata e delimitata al precedente art. 3, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque recare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare circostante Capo Colonne, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
R1)	39° 01'.78 N	017° 11'.42 E (in costa)
R)	39° 01'.78 N	017° 12'.70 E
S)	39° 01'.11 N	017° 12'.70 E
S1)	39° 01'.11 N	017° 12'.30 E (in costa)

b) il tatto di mare circostante Capo Cimiti, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
T1)	38° 58'.40 N	017° 09'.90 E (in costa)
T)	38° 58'.60 N	017° 10'.90 E
U)	38° 57'.30 N	017° 11'.30 E
U1)	38° 56'.80 N	017° 09'.60 E (in costa)

c) il tratto di mare antistante Capo bianco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
V)	38° 54'.95 N	017° 08'.18 E
W)	38° 54'.50 N	017° 08'.72 E
X)	38° 54'.07 N	017° 08'.18 E
Y)	38° 54'.50 N	017° 07'.60 E

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6;

c) la navigazione e l'accesso con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

f) la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

g) la pesca subacquea.

4. In zona A è invece consentito l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta.

5. Per quanto attiene la zona A di Capo Colonne, la navigazione, l'accesso e la sosta a natanti e imbarcazioni, disciplinate dall'Ente gestore, sono consentite la terza domenica di maggio di ogni anno, per festività locale.

6. Per quanto attiene la zona A di Capo Cimiti sono consentite le visite guidate anche subacquee senza autorespiratore, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

7. La zona B, di riserva generale, circostante le zone A di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, comprende il tratto di mare da Capo Donato fino al limite est di Barco Vercillo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1)	39° 02'.45 N	017° 09'.40 E (in costa)
I)	39° 03'.62 N	017° 11'.50 E
L)	39° 01'.82 N	017° 12'.97 E
M)	38° 58'.78 N	017° 12'.98 E
N)	38° 56'.90 N	017° 11'.70 E
O)	38° 53'.02 N	017° 07'.30 E
P)	38° 52'.30 N	017° 02'.90 E
Q)	38° 54'.65 N	016° 58'.77 E
H1)	38° 55'.80 N	017° 00'.00 E (in costa)

8. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettere *d)* ed *e)*, del presente articolo;

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettera *f)*, del presente articolo;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettera *g)*, del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, lettera *h)* e *i)*, del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, lettera *j)*, del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

9. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, del presente articolo, sono invece consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

c) le immersione subacquee con e senza autorespiratore, che devono essere autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;

d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994. n. 378, disciplinata dall'Ente gestore, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore alle unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del 27 dicembre 1991, nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili;

g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;

h) la pesca professionale disciplinata dall'Ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del 27 dicembre 1991 nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 27 dicembre 1991, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 293 del 13 aprile 1999, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data del 27 dicembre 1991, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 27 dicembre 1991, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

j) la pesca sportiva solo con lenza e canna da fermo; è altresì autorizzata, con le altre modalità, dall'Ente gestore, previa individuazione delle tipologie consentite e per un numero massimo di autorizzazione di giornaliere alla luce dei carichi sopportabili dall'area marina protetta sentita la Commissione di riserva. In ogni caso, l'esercizio di pratiche di pesca sportiva da barche in movimento dovrà avvenire entro il limite di velocità massima consentito nella presente zona.

10. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 3.

11. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 9 e dal successivo comma 12, lettera *b)*, del presente articolo;

b) l'ancoraggio e l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 9 e dal successivo comma 12, lettere *c)* e *d)*, del presente articolo;

c) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9;

d) la pesca sportiva fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9;

e) la pesca subacquea.

12. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 9 del presente articolo, sono consentiti:

a) le immersioni subacquee;

b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994 n. 378, disciplinata dall'Ente gestore e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, nonché la navigazione a remi e a vela;

c) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili, sentita la Commissione di riserva;

d) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;

13. Le attività sopra elencate ai commi 4, 9, e 12 sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'Ente gestore fino all'entrata in vigore del regolamento dell'area marina protetta di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 6.

1. La gestione dell'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto» resta affidata al soggetto a suo tempo individuato sulla base della convenzione stipulata in data 21 maggio 1997 e approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1997.

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla competente Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area marina protetta.

Art. 8.

1. Il regolamento dell'area marina protetta, formulato entro centottanta giorni dall'Ente gestore anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 5, commi 4, 9, e 12, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del terrritorio, registro n. 1, foglio n. 194

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Area Marina Protetta
Capo Rizzuto
Zona A
Zona B
Zona C
1 0 1 2
km
dalla carta nautica n. 25 dell'I.I.M.
N
A
I
L
B
M
C
N
D
E
F
G
H
Q
O
W

02A06046

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 aprile 2002.

Autorizzazione all'«Istituto di ricerche e collaudi M. Masini» di Rho, ad emettere certificazioni secondo la direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE è stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.» acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico in data 11 febbraio 2002, protocollo n. 779461;

Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico;

Considerato che l'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.» ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.» soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.», con sede legale in Rho (Milano) - via Moscova, 11, è autorizzato, in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI - controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII - verifica dell'esemplare unico;

allegato VIII - garanzia qualità totale.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Durante il periodo di validità il Ministero, attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A06135

DECRETO 2 maggio 2002.

Autorizzazione all'«ISET S.r.l. - Istituto servizi europei tecnologici», in Concordia, ad emettere certificazione CE secondo la direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 2002 con il quale l'organismo «ISET S.r.l. - Istituto servizi europei tecnologici», con sede legale in Concordia (Modena), via Ciro Menotti n. 10, è stato autorizzato, in via provvisoria, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo l'allegato VI (controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici);

Vista la successiva nota del 25 marzo 2002 con la quale l'organismo ISET rinnova la richiesta di autorizzazione anche per gli allegati VII ed VIII;

Considerato che dalla suddetta documentazione emergono elementi atti a consentire all'organismo ISET di effettuare la verifica dell'esemplare unico secondo l'allegato VII;

Considerato altresì che, per quanto riguarda l'autorizzazione ad operare anche per l'allegato VIII (garanzia qualità totale), si rende necessario un supplemento istruttorio;

Ritenuto, quindi, allo stato, di poter autorizzare l'organismo ISET ad emettere certificazioni CE unicamente secondo l'allegato VII;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo «ISET S.r.l. - Istituto servizi europei tecnologici», è autorizzato, in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine ed attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa secondo quanto riportato nell'allegato VII (verifica dell'esemplare unico).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A06133

DECRETO 6 maggio 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Acciaierie ferriere pugliesi», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi» ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Antonio Fumo;

Visto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 2001 con il quale il commissario ing. Antonio Fumo, è stato autorizzato a depositare presso il tribunale di Bari il piano di riparto finale concernente la società con gli allegati documenti del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista la nota in data 6 marzo 2002 con la quale il commissario comunica di aver adempiuto all'esecuzione del piano di riparto finale e chiede che venga autorizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria «S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria «S.p.a. Acciaierie e ferriere Pugliesi»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi», con sede legale in Bari, piazza Garibaldi n. 27, di cui alle premesse.

Art. 2.

L'ing. Antonio Fumo provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione della «S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi».

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
SINISCALCO

02A06059

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 gennaio 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Monte Maro-Valle Prata, in frazione Piediluco nel comune di Terni».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144 e l'art. 160;

Visto il decreto 9 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 2 novembre 2001, registro n. 6, foglio n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 29 dicembre 2001, decreto con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Vittorio Sgarbi le competenze concernenti il patrimonio paesaggistico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Monte Maro-Valle Prata, in frazione Piediluco nel comune di Terni»;

Considerato che con nota n. 15411 del 16 giugno 2000 la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria comunicava di aver rilevato una erronea indicazione catastale nella delimitazione dell'area assoggettata a vincolo paesaggistico mediante il sopracitato decreto ministeriale rilevando che, per mero errore materiale, nella descrizione dei limiti geografici dell'area assoggettata a vincolo del 14 gennaio 1997 erano state indicate le particelle del foglio catastale «205» invece che «203» e precisando che la numerazione dei fogli catastali del comune di Terni arriva fino al 204;

Rilevata quindi la discrasia esistente fra il testo del decreto ministeriale del 14 gennaio 1997 e la planimetria che ne costituisce parte integrante;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica del rilevato errore materiale;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Monte Maro-Valle Prata, in frazione Piediluco nel comune di Terni» è così modificato alla pagina 25 della *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997, colonna prima, rigo 37, le parole «tutte le particelle dei fogli 192, 193 e 205» sono sostituite dalle parole «tutte le particelle dei fogli 192, 193 e 203».

La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Terni e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Sottosegretario di Stato: SGARBI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 245

02A06047

DECRETO 7 maggio 2002.

Individuazione dei casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato a preventivo parere, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante norme per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, col quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a norma del n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, nonché i relativi criteri di valutazione;

Sentito il Ministro dell'interno che si è espresso con nota n. M/5501 dell'11 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'acquisto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, della personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato senza fine di lucro che svolgono attività nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali o che, comunque, sono detentrici a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, è subordinato al preventivo parere del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

1. Il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali in ordine al riconoscimento è rilasciato qualora il soggetto richiedente:

a) svolga attività continuativa di ricerca ed elaborazione culturale nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e/o sia detentore a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, fruibili dal pubblico;

b) abbia un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

2. I soggetti privati di cui all'art. 1, unitamente alla domanda di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, presentano alle prefetture la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, anche in forma di autocertificazione, che in ogni caso deve contenere gli elementi di identificazione del soggetto ed una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, che evidenzi le caratteristiche dell'attività svolta e che si intende svolgere.

Art. 3.

1. Le prefetture trasmettono, entro trenta giorni dal ricevimento, le domande di riconoscimento e la documentazione di cui all'art. 2, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, che si esprime entro i successivi sessanta giorni.

2. Le prefetture informano tempestivamente il Ministero per i beni e le attività culturali dell'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche e della estinzione della persona giuridica.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresì alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche ivi contemplate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: URBANI

02A06127

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 marzo 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Santuario di Santa Maria delle Grazie in Spezzano Albanese, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, al Santuario di Santa Maria delle Grazie, in Spezzano Albanese (Cosenza);

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Santuario di Santa Maria delle Grazie, in Spezzano Albanese (Cosenza), nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore € 10,25.

La vignetta raffigura la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in Spezzano Albanese, elevata a Santuario Mariano nel 1951.

Completano il francobollo le leggende «SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE» E «SPEZZANO ALBANESE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A06048

DECRETO 19 aprile 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli commemorativi degli eccidi di Sant'Anna di Stazzema e della Divisione Acqui, nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, due francobolli commemorativi degli eccidi di Sant'Anna di Stazzema e della Divisione Acqui, nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore € 20,50.

La vignetta del valore dedicato all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema raffigura una scultura di Vincenzo Gasperetti collocata su una lapide all'interno del Monumento Ossario realizzato nel 1948 in Sant'Anna di Stazzema, in memoria dell'eccidio perpetrato il 12 agosto 1944 dai soldati tedeschi; la lapide riporta la seguente epigrafe «LA VERSILIA TUTTA COMMEMORANDO I SUOI MARTIRI INNALZA QUESTO MONUMENTO PER ESPRIMERE AMORE E PERDONO È LA RISPOSTA ALLA FOLLE IRA CHE SI ABBATTÈ COME FOLGORE SU 560 INNOCENTI».

La vignetta del valore dedicato all'eccidio della Divisione Acqui, raffigura il Monumento nazionale, scultura realizzata da Mario Salazzari ed eretta a Verona il 23 ottobre 1966, a ricordo dell'eccidio della Divisione Acqui di stanza a Cefalonia, perpetrato nel settembre 1943 dalle truppe naziste.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ECCIDIO SANT'ANNA DI STAZZEMA» e «ECCIDIO DIVISIONE ACQUI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A06049

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2002.

Autorizzazione al Laboratorio Centrale - Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Palermo, via Libertà, n. 66, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

Il Laboratorio Centrale - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, nella persona del responsabile dott.ssa Anna Papucci, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Anidride solforosa;

estratto secco;

glucosio e fruttosio;

massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori;

acidità fissa;

acidità totale;

acidità volatile;

acido citrico;

acido L-malico;

acido lattico;

acido sorbico;

alcalinità ceneri;

argento;

cadmio;

calcio;

caratteristiche cromatiche;

ceneri;

cloruri;

ferro;

indice Folin-Ciocalteu;

magnesio;

pH;

piombo;

potassio;

rame;

sodio;

solfati;

zinco.

02A06076

DECRETO 6 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Caltanissetta ed Enna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

siccità dal 1° settembre 2000 al 22 novembre 2001 nella provincia di Caltanissetta;

siccità dal 1° marzo 2001 al 31 maggio 2001 nella provincia di Enna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta:

siccità dal 1° settembre 2000 al 22 novembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, limitatamente alle colture di olivo e agrumi;

Enna: siccità dal 1° marzo 2001 al 31 maggio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alle colture di frumento, pascolo, foraggere, leguminose da granella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A06128

DECRETO 6 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 17 dicembre 2001 al 18 dicembre 2001 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce:

eccesso di neve dal 17 dicembre 2001 al 18 dicembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* nel territorio dei comuni di Nardò;

eccesso di neve dal 17 dicembre 2001 al 18 dicembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Leverano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A06129

DECRETO 6 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'8 dicembre 2001 al 19 gennaio 2002 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

gelate dall'8 dicembre 2001 al 19 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Gualdo Tadino, Trevi, Valfabbrica;

gelate dall'8 dicembre 2001 al 19 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Città della Pieve, Foligno, Gubbio, Perugia, Spello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A06130

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lewis Jythi Ramula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lewis Jythi Ramula, ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse conseguito nell'anno 1997 presso l'Istituzione denominata «Fr. Muller's College of Nursing di Kankanady (India) dalla sig.ra Lewis Jythi Ramula, nata a Bangalore (India) il giorno 19 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lewis Jythi Ramula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05594

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Huaylla Luis Ramos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Huaylla Luis Ramos, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria, conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria, conseguito nell'anno 1999 presso la Facultald de enfermeria Elizabeth Seton Universidad di Cochabamba (Bolovia) dal sig. Huaylla Luis Ramos, nato a Oruro (Bolivia) il giorno 21 giugno 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Huaylla Luis Ramos è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05595

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Streche Florentina Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Streche Florentina Gabriela, ha chiesto il riconoscimento del titolo assistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Streche Florentina Gabriela, nata a Galati (Romania) il giorno 15 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Streche Florentina Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05592

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Teodorescu Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Teodorescu Laura, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Teodorescu Laura, nata a Seimeni (Romania) il giorno 20 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Teodorescu Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05593

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lascar Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lascar Viorica, ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical conseguito nell'anno 1975 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Lascar Viorica nata a Darmanesti (Romania) il giorno 25 febbraio 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lascar Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05591

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szwarc Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szwarc Beata, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico di Starogard Gdanski (Polonia) dalla sig.ra Szwarc Beata, nata a Starogard Gdanski (Polonia) il giorno 4 gennaio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szwarc Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05590

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cwierz Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cwierz Elzbieta, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso l'Istituto professionale per infermieri «H. Chrzanowska» di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Cwierz Elzbieta, nata a Cracovia (Polonia) il giorno 5 novembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cwierz Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05588

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Piatkowska Izabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Piatkowska Izabela , ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso il Liceo medico di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Piatkowska Izabela, nata a Gryfow Slaski (Polonia) il giorno 6 dicembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Piatkowska Izabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05589

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bobohalma Serban Marioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bobohalma Serban Marioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical pediatrie conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1978 presso la scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Bobohalma Serban Marioara, nata a Braila (Romania) il giorno 30 giugno 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Bobohalma Serban Marioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05584

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Puchalska Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Puchalska Barbara a chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'istituto professionale per infermieri «M. Curie» di Lomza (Polonia) dalla sig.ra Puchalska Barbara, nata a Zambrow (Polonia) il giorno 16 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Puchalska Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05585

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pop Doina Marinela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pop Doina Marinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 2000 con l'esame di equipollenza effettuato presso la scuola postliceale di Arad dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Arad (Romania) dalla sig.ra Pop Doina Marinela, nata ad Arad (Romania) il giorno 13 agosto 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Pop Doina Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05586

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Souca Alina Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Souca Alina Valentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Souca Alina Valentina, nata a Zalau - Salaj (Romania) il giorno 20 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Souca Alina Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05587

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dirdiiloaei Vitelariu Dorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dirdiiloaei Vitelariu Dorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post liceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Dirdiiloaei Vitelariu Dorina, nata a Frumusica (Romania) il giorno 26 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dirdiiloaei Vitelariu Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05636

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stan Dumitrasc Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stan Dumitrasc Svetlana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical general conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical general conseguito nell'anno 1993 presso la scuola post liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Stan Dumitrasc Svetlana, nata a Murgeni (Romania) il giorno 10 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stan Dumitrasc Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05637

DECRETO 12 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zientara Rogalska Marzena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zientara Rogalska Marzena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso il liceo medico di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Zientara Rogalska Marzena nata a Brzeziny (Polonia) il giorno 3 ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zientara Rogalska Marzena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05638

DECRETO 12 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Majchrzak Baldyga Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Majchrzak Baldyga Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso il liceo medico di Ploch (Polonia) dalla sig.ra Majchrzak Baldyga Elzbieta, nata a Gostynin (Polonia) il giorno 2 gennaio 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Majchrzak Baldyga Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05639

DECRETO 12 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pasic Gizela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pasic Gizela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1989 presso la scuola media superiore di medicina «Ratko Puresevic» di Zrenjanin (Repubblica serba) dalla sig.ra Pasic Gizela, nata a Kikinda (Repubblica serba) il giorno 24 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pasic Gizela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05640

DECRETO 12 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Niculescu Dolores Iulia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Niculescu Dolores Iulia ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala conseguito nell'anno 1992 presso il liceo statale sanitario di Craiova (Romania) dalla sig.ra Niculescu Dolores Iulia, nata a Craiova (Romania) il giorno 1° giugno 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Niculescu Dolores Iulia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05641

DECRETO 12 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Badita Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Badita Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Suceava (Romania) dalla sig.ra Badita Elena, nata a Vaslui (Romania) il giorno 14 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Badita Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte

del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05642

DECRETO 12 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Lovin Remus di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lovin Remus ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 con l'esame di equipollenza effettuato presso la scuola post liceale sanitaria di Vaslui dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Iasi (Romania) dal sig. Lovin Remus, nato a Lespezi (Romania) il giorno 14 giugno 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lovin Remus è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05643

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Constandachi Cristina Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Constandachi Cristina Irina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Constandachi Cristina Irina, nata a Barlad (Romania) il giorno 3 aprile 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Constandachi Cristina Irina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05581

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Braharu Amariei Adina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Braharu Amariei Adina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Braharu Amariei Adina, nata a Birlad (Romania) il giorno 9 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Braharu Amariei Adina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05582

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zajac Gruchala Hanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zajac Gruchala Hanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso il liceo medico di Siemianowice Slaskie (Polonia) dalla sig.ra Zajac Gruchala Hanna, nata a Siemianowice Slaskie (Polonia) il giorno 2 settembre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zajac Gruchala Hanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05583

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Opris Corina Celia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Opris Corina Celia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 con l'esame di equipollenza effettuato presso la scuola post-liceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Opris Corina Celia, nata a Sibiu (Romania) il giorno 17 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Opris Corina Celia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05567

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Solomon Didina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Solomon Didina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;*

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la scuola post-liceale sanitaria di Focsani dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Galati (Romania) dalla sig.ra Popa Solomon Didina, nata a Focsani (Romania) il giorno 19 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popa Solomon Didina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05568

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Albu Savu Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Albu Savu Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical general conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical general conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Albu Savu Cristina, nata a Birlad (Romania) il giorno 16 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Albu Savu Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05569

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Costin Cristina Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Costin Cristina Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Costin Cristina Adriana, nata a Birlad (Romania) il giorno 30 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Costin Cristina Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05570

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vesa Monica Felicia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vesa Monica Felicia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola post-liceale sanitaria di Alba Julia dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Vesa Monica Felicia, nata a Cimpeni (Romania) il giorno 16 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vesa Monica Felicia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05571

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Barbu Fodor Liliana Ani di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barbu Fodor Liliana Ani ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post liceale sanitaria di Calan (Romania) dalla sig.ra Barbu Fodor Liliana Ani, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 9 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Barbu Fodor Liliana Ani è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05572

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Blagoci Roberta Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blagoci Roberta Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Blagoci Roberta Iuliana nata a Botesti (Romania) il giorno 4 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blagoci Roberta Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05573

DECRETO 3 maggio 2002.

Modifica degli stampati della specialità medicinale «Kayexalate» contenente sodio polistirene sulfonato come principio attivo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione del 23 aprile 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 24 aprile 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi alla specialità medicinale «Kayexalate» contenente quale principio attivo sodio polistirene sulfonato;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati della specialità medicinale «Kayexalate» contenente quale principio attivo sodio polistirene sulfonato;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alla azienda Sanofi-Syntelabo titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kayexalate» autorizzata con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenente come principio attivo sodio polistirene sulfonato di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo sodio polistirene sulfonato autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

4.4. *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Speciale attenzione deve essere posta durante la somministrazione di «sodio polistirene sulfonato» nei pazienti affetti da uremia cronica e lesioni sia funzionali che organiche dell'apparato digerente.

La ipomotilità intestinale in aggiunta alla contemporanea somministrazione di inibitori di secrezione acide e/o antiacidi (idrossido di alluminio) spesso richiedono un aumento del dosaggio della resina. Queste condizioni possono determinare un accumulo della resina nella cavità gastrica con parziale passaggio di questa nel duodeno e in casi molto rari la formazione di bezoari a loro volta responsabili di sub-occlusione intestinale.

Sono stati riportati rarissimi casi di bezoario a localizzazione gastrointestinale. Sono inoltre descritti casi di formazione di «cristalli» di «sodio polistirene sulfonato» aderenti alla mucosa (con o senza lesioni).

Nei pazienti a rischio (uremici, ustionati con lesioni gastroenteriche e ridotta motilità gastrointestinale) le condizioni di iperpotassiemia potrebbero essere trattate con altri presidi terapeutici (insulina-glucosio o dialisi). È comunque consigliabile una valutazione endoscopica (anche in urgenza) per valutare i possibili danni mucosali (ulcere, erosioni) o eventuali sanguinamenti.

4.8. *Effetti indesiderati.*

A seguito di somministrazione di sodio polistirene sulfonato sono stati segnalati due casi di ostruzione intestinale causati dalla formazione di un bezoario a localizzazione gastrointestinale.

Sono inoltre descritti casi di formazione di cristalli di «sodio polistirene sulfonato» aderenti alla mucosa gastrointestinale.

02A06145

DECRETO 8 maggio 2002.

Istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 90/424/CEE del 26 giungo 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, concernente: «il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali», e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera *f);*

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, concernente «il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e delle altre malattie infettive degli animali»;

Visto il proprio decreto del 4 ottobre 1999, concernente: «centri di referenza nazionale nel settore veterinario», registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1999, registro n. 2 Sanità, foglio n. 137;

Viste le numerose richieste pervenute dagli istituti zooprofilattici sperimentali, per l'istituzione di nuovi centri di referenza nazionale;

Vista l'istruttoria eseguita dai componenti il gruppo di lavoro, istituito con decreto del dirigente generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione in data 3 dicembre 2001, per la valutazione dell'istituzione di alcuni nuovi centri di referenza;

Visto il verbale concernente la valutazione tecnico-scientifica e il relativo parere, sottoscritto dal gruppo di lavoro ai fini dell'istituzione di nuovi centri di referenza nazionale, adottato in data 28 febbraio 2002;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire, in una prima fase, i nuovi centri di referenza nazionali in articolato individuati la cui attività di coordinamento, vista la delicatezza delle materie trattate, ha ricadute dirette sulla tutela della salute umana;

Ritenuto altresì che si provvederà a istituire con atto separato, per mancanza dei requisiti d'urgenza in premessa individuati, gli ulteriori centri di referenza individuati dal gruppo di lavoro;

Decreta:

1. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna è attivato il «Centro di referenza nazionale per la zootecnia biologica».

2. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna è attivato il «Centro di referenza nazionale per l'echinococcosi/idatidosi».

3. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata è attivato il «Centro di referenza nazionale sull'antrace».

4. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è attivato il «Centro di referenza nazionale per Anaplasma, Babesia, Rickettsia e Theileria».

5. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è attivato il «Centro di referenza nazionale per la rabbia».

6. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è attivato il «Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky-Pseudorabbia».

7. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è attivato il «Centro di referenza nazionale per le malattie virali dei lagomorfi».

8. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è attivato il «Centro di referenza nazionale per la qualità del latte bovino».

9. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana è attivato il «Centro di referenza nazionale per l'antibioticoresistenza».

10. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana è attivato il «Centro di referenza nazionale per la ricerca OGM».

11. Presso la sede periferica di Salerno dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzoggiorno è attivato il «Centro di referenza nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline».

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A06600

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2002.

Approvazione del modello del «ruolo d'appello», da utilizzare sulle navi che battono bandiera italiana.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza di navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la convenzione internazionale SOLAS '74;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del modello del ruolo di appello da utilizzare sulle navi che battono bandiera italiana;

E M A N A

il seguente decreto dirigenziale:

Art. 1.

Approvazione del modello del ruolo d'appello

È approvato il ruolo d'appello previsto dall'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1991, n. 435, e dalla regola III/37 della convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS '74), come emendata, secondo lo stampato allegato al presente decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

Format of the Muster List approved according with art. 203 of the Italian Decree n. 435 dated November 8, 1991 and rule III/37.4 of Convention Solas 74(88)

RUOLO DI APPELLO DELLA M/N ____________

MUSTER LIST OF M/V ____________

Modello di Ruolo di Appello approvato ai sensi dell'art. 203 del Regolamento di sicurezza approvato con DPR 8 novembre 1991 n.435 e della regola III/37 della Convenzione SOLAS 74(88)

Numero di Ruolo (n° of list)	Nome e/o qualifica (name and/or rank)	EMERGENZE / EMERGENCIES				EMERGENZA GENERALE (General Emergency)	ABBANDONO NAVE (Abandon ship)
		UOMO A MARE (Man over board)	INCENDIO GRAVE (Fire on board)	Disponibile (Available)	Disponibile (Available)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
--							

SEGNALI / SIGNALS

EMERGENZA GENERALE GENERAL EMERGENCIES	UNA SUCCESSIONE DI NON MENO DI SETTE COLPI BREVI DI FISCHIO O SQUILLI BREVI DI SIRENA, SEGUITI DA UNO LUNGO, INSIEME CON IL SUONO DELLA SUONERIA DI ALLARME E DEGLI ALTRI APPARECCHI SONORI EVENTUALMENTE ESISTENTI NEI VARI LOCALI (1) SEVEN OR MORE SHORT BLAST FOLLOWED BY ONE LONG BLAST ON THE SHIP'S WHISTLE OR SIREN AND AN ELECTICALLY OPERATED BELL OR KLAXON OR OTHER EQUIVALENT WARNING SYSTEM FITTED ON BOARD (1)	ABBANDONO NAVE ABANDON SHIP	ORDINE DEL COMANDANTE PER MEZZO DEGLI ALTOPARLANTI DELLA NAVE SEGUITO DAL SUONO CONTINUO DEI CAMPANELLI DI ALLARME FINO A QUANDO NON VIENE TERMINATO L'ABBANDONO DELLA NAVE MASTER'S ORDER BY SHIP'S LOUDSPEAKER FOLLOWED BY A CONTINUOS RING OF ALARM SHIP'S BELLS UNTIL ABANDON SHIP IS COMPLETED
INCENDIO GRAVE FIRE ON BOARD	DUE SQUILLI LUNGHI DI SIRENA OPPURE DUE COLPI LUNGHI DI FISCHIO, QUANDO MANCHI LA SIRENA; TALE SEGNALE DEVE ESSERE SEGUITO DAL SUONO RAPIDO E CONTINUO, PER NON MENO DI 10 SECONDI DELLE CAMPANE E DEI CAMPANELLI DI ALLARME DI BORDO CON L'INDICAZIONE, A MEZZO ALTOPARLANTE, SE ESISTE, DEL PUNTO DOVE SI TROVA IL FOCOLAIO DELL'INCENDIO (1) TWO LONG BLAST ON THE SHIP'S WHISTLE OR SIREN FOLLOWED BY CONINUOS SOUNDS FOR NOT LESS THAN 10 SECONDS BY SHIP'S ALARM BELLS FOLLOWED WITH THE INFORMATIONS REGARDING THE PLACE OF FIRE BY SHIP LOUDSPEAKER, IF AVAILABLE (1)	UOMO A MARE MAN OVER BOARD	UNO SQUILLO DI SIRENA OPPURE UN COLPO LUNGO DI FISCHIO QUANDO MANCHI LA SIRENA (1) ONE LONG BLAST ON THE SHIP' WHISTLE OR SIREN

CHIAMATA DELL'EQUIPAGGIO (1)	AI POSTI PER LE IMBARCAZIONI DI SALVATAGGIO	TO THE ASSIGNED LIFEBOAT		NOTE: (1) INDICARE I MEZZI DI SEGNAZIONE UTILIZZATI NOTES (1) INDICATE THE SHIP'S SIGNALS SYSTEM USED
	AI POSTI PER LE ZATTERE DI SALVATAGGIO	TO THE ASSIGNED LIFERAFT		
	AI POSTI PER I CASI DI INCENDIO	TO ASSIGNED PLACE FOR FIRE EMERGENCIES		
CREW CALLS	Disponibile	Available		
	Disponibile	Available		

UOMINI CHIAVE / KEY PERSON

Uomo chiave / Key person	Sostituto / Substitute	Uomo chiave / Key person	Sostituto / Substitute	Uomo chiave / Key person	Sostituto / Substitute	Uomo chiave / Key person	Sostituto / Substitute
1)		2)		3)		4)	
5)		6)		7)		8)	

COMPITI PARTICOLARI / SPECIAL DUTIES

	Nome e/o qualifica (name and/or rank)	Sostituto /Substitute
UFFICIALI INCARICATI DI ASSICURARE CHE I MEZZI DI SALVATAGGIO ED I MEZZI ANTINCENDIO SIANO MANTENUTI IN BUONE CONDIZIONI E PRONTI ALL'USO IMMEDIATO OFFICERS IN CHARGE OF LIFESAVING AND FIREFIGHTING APPLIANCES READINESS AND GOOD MAINTENANCE		
PERSONA QUALIFICATA ASSEGNATA ESCLUSIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DI COMPITI DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL CASO DI EPISODI DI SOCCORSO (NAVI DA PASSEGGERI) QUALIFIED PERSON ASSIGNED TO PERFORM RADIOCOMUNICATIONS DUTIES DURING DISTRESS INCIDENTS (PASSENGER SHIP)	Nome e/o qualifica (name and/or rank)	

PUNTI DI RIUNIONE / MUSTER STATIONS (NAVI DA PASSEGGERI/PASS.SHIP)

Punti di Riunione / Muster Stations	Ponte/Deck

Decreto n. ______ in data ______ (Italian Decree n. ______ dated ______)

02A06136

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

1) l'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 16 aprile 2002, come da nota del 17 aprile 2002 protocollo n. 26/2002 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e della nota n. 926 del 15 aprile 2002 del P.R.A. di Avellino.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 16 aprile 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino, non ha aperto do gli sportelli al pubblico a causa dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata apertura degli sportelli, e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con la nota su indicata.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001), recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 maggio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A06053

DECRETO 8 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

1) l'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 16 aprile 2002, come da nota del 18 aprile 2002, protocollo n. 27/2002 della Procura generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Napoli e della nota n. 15069 del 17 aprile 2002 del P.R.A. di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 16 aprile 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli, non ha aperto gli sportelli al pubblico a causa dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata apertura degli sportelli, e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con la nota su indicata.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001), recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 maggio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A06054

DECRETO 8 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

1) l'accertato mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento in data 16 aprile 2002, come da nota del 18 aprile 2002 protocollo n. 28/2002 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e della nota n. 544 del 16 aprile 2002 del P.R.A. di Benevento.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 16 aprile 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento, non ha aperto gli sportelli al pubblico a causa dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata apertura degli sportelli, e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con la nota su indicata.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001), recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 maggio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A06055

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nel giorno 16 aprile 2002; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del 15 aprile 2002, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 17 aprile 2002 con nota protocollo n. 1097/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 aprile 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A06041

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 16 aprile 2002; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del 15 aprile 2002, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 17 aprile 2002 con nota protocollo n. 1097/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 aprile 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A06040

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone

in dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo avvenuta il giorno 19 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 19 aprile 2002, a seguito di tentativo di furto perpetrato nella notte. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1752/26/02 del 23 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06060

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Domodossola. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone

in dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Domodossola avvenuta il giorno 16 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Domodossola non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002, per lo sciopero generale del personale indetto dalle organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1695/26/02 del 19 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06061

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone

in dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli avvenuta il giorno 16 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002, per lo sciopero generale del personale indetto dalle organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1714/26/02 del 19 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06062

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone

in dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella avvenuta il giorno 16 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002, a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1814/26/02 del 24 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 7 maggio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A06082

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Carpi, Cesena, Guastalla e Pavullo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Carpi, Cesena, Guastalla e Pavullo il giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

Causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, gli uffici precisati sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 9 maggio 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A06124

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 62659 del 23 aprile 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del parziale funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il parziale funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 16 aprile ha funzionato solo il servizio accettazione atti, è da attribuirsi allo sciopero generale;

Accertato che il parziale funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, che in data 24 aprile 2002 con protocollo n. 194/02 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di parziale o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 maggio 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A06073

DECRETO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio del territorio di Pisa - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa n. 74366 del 23 aprile 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del parziale funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il parziale funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 16 aprile non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale;

Accertato che il parziale funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, che in data 24 aprile 2002 con protocollo n. 194/02 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di parziale o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio del territorio di Pisa - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 maggio 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A06074

DECRETO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio del territorio di Pistoia - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pistoia n. 50918 del 19 aprile 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del parziale funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il parziale funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 16 aprile non è stato svolto il servizio visure al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale;

Accertato che il parziale funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, che in data 24 aprile 2002 con protocollo n. 194/02 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di parziale o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio del territorio di Pistoia - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 maggio 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A06075

DECRETO 6 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000

con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 18 aprile 2002, prot. 64631, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Viterbo;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ed effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi alle attività catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 24 aprile 2002, prot. 3782;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 aprile 2002 sono state interrotte le attività connesse ai servizi catastali a seguito dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A06070

DECRETO 9 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 17 aprile 2002, protocollo n. 24112, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Isernia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ed effettuato dal personale, con il conseguente irregolare svolgimento dei compiti di istituto connessi al servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 26 aprile 2002, protocollo n. 3676;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 16 aprile 2002 non è stato possibile assicurare il regolare funzionamento delle attività connesse alla pubblicità immobiliare seguito dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Isernia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A06083

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 2002.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 1997;

Visto in particolare l'art. 54 del predetto statuto che prevede che entro un triennio dall'entrata in vigore, il senato accademico valuta l'esperienza applicativa e avvia le procedure per le eventuali modificazioni;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 15 dello statuto;

Vista la delibera del 5 marzo 2002 con la quale il senato accademico integrato, ha approvato le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Brescia;

Vista la delibera in data 27 marzo 2002 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche dello statuto;

Vista la rettorale prot. n. 5186 del 4 aprile 2002 con la quale lo statuto stesso è stato rimesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2002, con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della già citata legge n. 168/1989, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il riesame di alcune norme dello statuto;

Vista la delibera in data 6 maggio 2002 con la quale il senato accademico integrato ha provveduto a modificare le predette norme statutarie nel senso richiesto dal Ministero e approvato definitivamente il nuovo testo dello statuto;

Vista la delibera in data 9 maggio 2002 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dello statuto;

Ritenuto pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato il nuovo testo dello statuto dell'Università degli studi di Brescia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Brescia, 9 maggio 2002

Il rettore: PRETI

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e principi direttivi

1. L'Università degli studi di Brescia, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.

2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente statuto e dell'ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.

4. L'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

5. L'Università adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti. Dell'attività di valutazione si terrà conto nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 2.

Statuto di autonomia

Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli studi di Brescia secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.

Art. 3.

Fonti normative

1. In virtù del presente statuto ed ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono fonti normative dell'Università i seguenti regolamenti:

a) il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione dell'Università, in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali dell'Ateneo, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi. Detta inoltre i criteri e le modalità relative al servizio di tutorato e per l'istituzione e il funzionamento dei nuclei di valutazione della didattica e della ricerca;

b) il regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo art. 8 dello statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;

c) il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Università, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni, nonché le regole dei rapporti di coordinamento interno tra le strutture con particolare riferimento ai centri. Il regolamento può disciplinare in via autonoma gli ambiti a cui si applica, fatti salvi i principi generali della contabilità dello Stato e degli enti pubblici;

d) il regolamento d'Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti che consente la disciplina dei procedimenti amministrativi assicurando pubblicità e trasparenza alle proprie attività.

2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi posti dai regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure loro proprie, nonché le materie ad esse demandate dall'ordinamento universitario e dallo statuto.

3. I regolamenti di cui al primo comma sono regolamenti di Ateneo, deliberati a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalità volta a volta specificamente previste. Sono emanati con decreto del rettore, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al secondo comma sono predisposti ed approvati dalla singola struttura didattico-scientifica previa acquisizione dei pareri di conformità prescritti dallo statuto. Il rettore può rinviare, entro sessanta giorni dal parere negativo del senato accademico o del consiglio di amministrazione, i regolamenti che risultino difformi dai principi dello statuto e dei regolamenti generali previsti ai commi precedenti. I regolamenti vengono emanati con decreto rettorale e divengono immediatamente efficaci.

Art. 4.

Corpo docente e ricercatore

1. Il corpo docente e ricercatore dell'Università è composto dai professori ordinari, straordinari e associati e dai ricercatori di ruolo.

2. A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore sono garantite, secondo quanto stabilito dall'art. 33 della Costituzione, libertà di insegnamento ed autonomia di ricerca.

Ad essi sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso altri centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali.

3. I professori ed i ricercatori di ruolo possono essere a tempo pieno o a tempo definito.

4. L'Università, accertata l'impossibilità di provvedervi con personale universitario, può predisporre annualmente la copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante attribuzione ad esperti qualificati con contratti di diritto privato a tempo determinato, finanziati con fondi del proprio bilancio, anche provenienti da terzi.

Art. 5.

Ricerca

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

3. L'Università provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente statuto e dall'ordinamento universitario.

Art. 6.

Didattica

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio ed i contenuti scientifico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.

2. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.

3. Inoltre l'Università istituisce, disciplinandone l'esercizio nel proprio regolamento generale, il tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e di rimuovere eventuali ostacoli a una regolare frequenza dei corsi.

Art. 7.

Rapporti internazionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti anche con interventi di natura economica.

3. L'Università può realizzare strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Università intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea, in particolare attraverso:

a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso università europee;

b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le università europee;

c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

5. Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi è istituita dal senato accademico una commissione per i rapporti internazionali.

Art. 8.

Livelli di formazione universitaria

1. L'Università può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca.

L'Università può altresì attivare corsi di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

2. L'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altri atenei italiani, comunitari ed esteri, previe apposite convenzioni.

3. L'Università può altresì organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 9.

Diritto allo studio

1. L'Università si impegna a rendere effettivo il diritto allo studio e a promuovere l'elevazione culturale dei propri studenti con particolare attenzione a quelli sfavoriti socialmente ed economicamente ma capaci e meritevoli, in particolare:

a) concedendo forme di esonero totale o parziale di tasse e contributi;

b) agevolando la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie;

c) salvaguardando i diritti degli studenti portatori di handicap con provvedimenti riguardanti le dotazioni didattiche e tecniche, i programmi, i linguaggi specializzati, le prove di valutazione e coordinando in modo appropriato le suddette iniziative;

d) sostenendo e potenziando i progetti di collaborazione didattica nazionale ed internazionale;

e) collaborando alle attività degli enti per il diritto allo studio nelle forme di volta in volta più idonee;

f) favorendo le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e dello scambio dei saperi, del tempo libero e delle attività sportive.

Art. 10.

Attività culturali e di aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

L'Università promuove l'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario delle strutture centrali e periferiche dell'Ateneo e favorisce la promozione di iniziative autogestite nei settori del tempo libero e delle attività sportive.

Art. 11

Prestazione di servizi

Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Università può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne. L'attività di servizio è esercitata attraverso centri di servizio dipartimentali, interdipartimentali o di Ateneo, la cui costituzione, gestione e funzionamento sono regolati dal successivo art. 37.

Art. 12.

Collaborazioni esterne

1. L'Università, in conformità ai principi di cui all'art. 1 del presente statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

2. Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Università, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

3. L'Università può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 13.

Ripartizione degli utili

1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercitanti attività di impresa o professionali, saranno destinati ad attività istituzionali ed al personale, nella misura ed entro i limiti stabiliti autonomamente dall'Università nel proprio regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

2. Il regolamento per l'amministrazione, contabilità e finanza, nel rispetto dei principi fissati dalle norme legislative, disciplina diritti e doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca istituzionale o svolta in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o con privati.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 14.

Organi dell'Università

Sono organi di governo preposti al funzionamento dell'Università: il rettore che rappresenta l'Ateneo a qualsiasi livello ed in ogni rapporto che abbia rilevanza esterna; il senato accademico; il consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il rettore

1. Il rettore esprime l'unità degli organi di governo dell'Università di cui è il rappresentante legale. Egli adotta provvedimenti a carattere definitivo sotto forma di decreto.

2. Rientra nella sua esclusiva competenza:

a) emanare lo statuto, le norme modificative di esso e i regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

b) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università e presentare al Ministro competente per l'Università le relazioni previste dalla legge;

c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione assicurando l'attuazione delle rispettive deliberazioni, formulandone le scelte operative;

d) adottare qualsiasi provvedimento concernente lo status dei docenti universitari e dei ricercatori, compresi i provvedimenti disciplinari, garantendo la loro autonomia scientifica e didattica;

e) sovrintendere all'organizzazione amministrativa ed ai servizi dell'Università nonché indirizzare e controllare la gestione amministrativa contabile e finanziaria dell'Ateneo;

f) indicare, sulla base di valutazione di ordine fiduciario, il direttore amministrativo, la cui nomina avviene secondo le procedure stabilite dall'art. 40, comma 1;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale e degli studenti nei limiti previsti dalla legge e dalle norme statutarie;

h) svolgere ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In caso di necessità ed urgenza, il rettore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti prodotti, salva una diversa valutazione dell'organo competente.

4. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e può essere riconfermato per non più di un mandato consecutivamente secondo le modalità previste dal primo periodo del successivo comma 7. Nel caso in cui la cessazione dalla carica avvenga prima della naturale scadenza del termine, il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il quadriennio decorre a partire dal primo novembre precedente.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai rappresentanti dei ricercatori nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà, ai membri del consiglio rappresentativo degli studenti ed ai membri del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

6. La data della elezione del rettore è fissata dal senato accademico e deve ricadere nell'arco temporale ricompreso tra il centocinquantesimo e il novantesimo giorno precedenti la scadenza dalla carica del rettore uscente. Nel caso di cessazione anticipata, la data è fissata fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno da detta cessazione.

La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.

7. Nelle prime tre votazioni il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede successivamente con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in tal caso è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di consensi.

Il rettore in carica che abbia già svolto due mandati consecutivi può tuttavia essere rieletto solo in occasione della prima votazione e a seguito del raggiungimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per il terzo mandato, ovvero della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto per gli ulteriori mandati consecutivi.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento nel primo turno di votazione dei previsti *quorum*, il rettore uscente è ineleggibile a partire dalla seconda votazione.

Il rettore è proclamato dal decano ed è nominato con decreto del competente Ministro.

8. Il rettore designa il prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi anche di prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I prorettori delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i prorettori delegati possono, su proposta del rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell'Università che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

2. Compete al senato accademico promuovere e controllare l'attuazione e l'esercizio della autonomia dell'Università tenuto conto delle compatibilità economico-finanziarie indicate dal consiglio di amministrazione. In particolare compete al senato:

a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Università e deliberare le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza le facoltà e i dipartimenti;

b) coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;

c) deliberare sulla ripartizione tra le facoltà delle risorse disponibili in bilancio per la copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore;

d) determinare i criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, tenuto conto di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione;

e) approvare il regolamento generale di Ateneo e il regolamento didattico; dare il proprio parere di conformità per i regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca ed esprimere infine parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, esercitando su di esso il controllo mediante la richiesta motivata di riesame;

f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università e sulle relazioni previste dalla legge e presentate dal rettore ai sensi del precedente art. 15, comma 2, lettera *b)*;

g) approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare, sentite le facoltà e il consiglio rappresentativo degli studenti, l'ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio;

h) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del nucleo di valutazione di Ateneo;

i) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonché l'afferenza ad essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

l) assumere deliberazioni motivate sulle proposte del consiglio rappresentativo degli studenti;

m) esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti l'attività didattica, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

n) deliberare, nella composizione integrata stabilita al comma 4, le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico;

o) nominare la commissione per i rapporti internazionali di cui all'art. 7.

p) svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.

3. Compongono il senato accademico:

a) il rettore che esercita le funzioni di presidente;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) un direttore di dipartimento per ciascuna delle macroaree di cui all'allegato *A*, eletto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori appartenenti alla rispettiva macroarea, a condizione che ad essa afferisca almeno un dipartimento tipico;

e) il presidente del consiglio della ricerca;

f) un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore rispettivamente eletti dai rappresentanti di ciascuna delle tre categorie nel consiglio della ricerca di cui al successivo art. 19;

o) il presidente del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;

h) una rappresentanza degli studenti, con elettorato attivo e passivo esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art. 8, comma 1, lettere *c)* e *d)* del presente statuto, in misura pari al 15 per cento dei componenti del senato, arrotondato, se necessario, all'unità superiore, eletti con modalità che garantiscano la rappresentanza di tutte le facoltà.

Possono essere altresì invitati dal rettore ad assistere alle riunioni, per argomenti relativi ai settori di loro competenza, i prorettori delegati.

Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del senato accademico con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Per la trattazione delle materie di cui al comma 2, lettera *n)*, il senato accademico è integrato da quattro rappresentanti dei professori di prima fascia, da quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia e da quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti nell'ambito delle rispettive fasce con il sistema del voto limitato ad una sola preferenza; un ulteriore rappresentante del personale non docente, designato dal consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 21; corrispondentemente il numero degli studenti è aumentato sino al 15% dei componenti del senato accademico così integrato, arrotondato se necessario all'unità superiore. I membri aggiuntivi del senato, rappresentativi dei docenti e dei ricercatori, vengono eletti dalle rispettive categorie in occasione della elezione dei membri ordi-

nari del senato di cui al comma 3, lettere *d)* ed *f)*. Egualmente gli studenti provvedono ad eleggere in una unica tornata i loro rappresentanti sia nel senato accademico sia nel senato accademico integrato; il consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 21, contestualmente all'insediamento dei membri elettivi del senato accademico, designa, a sua volta, l'ulteriore rappresentante che può essere anche cambiato nel corso del quadriennio ordinario.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata; il senato accademico integrato è chiamato a deliberare sulle proposte di modifica statutaria avanzate dal rettore o sottoscritte da almeno la metà dei suoi componenti.

6. I membri elettivi del senato accademico e del senato accademico integrato, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. I membri elettivi, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilità dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:

a) dare attuazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal senato accademico ai sensi del precedente art. 16, comma 2, identificando sulla base di essi, le modalità di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il bilancio consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

d) approvare, sentito il senato accademico nei casi previsti al precedente art. 16, comma 2, lettera *m)*, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi o strutture;

e) esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni dello statuto;

f) deliberare la pianta organica del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di quello dirigente;

g) deliberare, a seguito dell'indicazione del rettore, sulla nomina del direttore amministrativo e stabilire il trattamento economico di quest'ultimo a carico del bilancio dell'Università in conformità alla normativa vigente;

h) approvare il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 16, comma 2, lettera *e)* e 21, comma 2, lettera *b)*, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

i) esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, il potere di revoca nei confronti del direttore amministrativo secondo quanto previsto dal successivo art. 40, comma 4;

l) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonché prendere atto delle afferenze ad essi dei professori e ricercatori approvando gli atti eventualmente necessari a darvi attuazione;

m) deliberare, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della ricerca, sulla nomina del nucleo di valutazione di Ateneo;

n) stabilire l'ammontare del fondo a carico del bilancio dell'Università per le indennità di funzione dei dirigenti e del personale preposto agli uffici e alle funzioni di coordinamento;

o) autorizzare in via temporanea e con modalità da definire nel regolamento per l'amministrazione la contabilità e la finanza l'utilizzazione di personale esterno per rispondere ad esigenze specifiche che non possano essere soddisfatte con risorse interne;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

4. Compongono il consiglio di amministrazione:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) un rappresentante per ciascuna facoltà dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, eletti, all'interno delle singole facoltà, dalle rispettive categorie;

d) una rappresentanza degli studenti, con elettorato attivo e passivo esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art. 8, comma 1, lettere *c)* e *d)* del presente statuto, in misura pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato se necessario all'unità superiore, eletti con modalità che garantiscano la rappresentanza di tutte le facoltà;

e) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;

f) un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) il presidente della regione Lombardia o suo delegato;

h) il presidente della provincia di Brescia o suo delegato;

i) il sindaco di Brescia o suo delegato;

l) il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia o suo delegato;

m) il vice presidente del comitato dei sostenitori;

n) fino ad un massimo di tre rappresentanti indicati rispettivamente uno da ciascun ente finanziatore che eroghi contributi attraverso una convenzione con l'Università, con contributo minimo annuo della misura indicata dal consiglio di amministrazione e comunque non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); nel caso in cui gli enti finanziatori siano in numero superiore a tre, i rappresentanti sono indicati di comune accordo fra gli enti stessi o, in caso di mancato accordo, sono indicati con decreto del rettore sulla base dell'ammontare del contributo.

Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

5. I membri di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)* ed *l)*, qualora delegati, nonché i membri di cui alle lettere *f)*, *m)* ed *n)* del precedente comma 4, non possono essere docenti universitari o dipendenti delle Università.

6. La mancata designazione dei membri non elettivi non inficia l'insediamento del consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio. I membri elettivi del consiglio di amministrazione, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti per più di due volte consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilità dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.

Altri organi

Sono organi dell'Università: il consiglio della ricerca, il consiglio rappresentativo degli studenti, il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il comitato per le pari opportunità, il comitato dei sostenitori, il comitato per lo sport universitario, il collegio dei revisori dei conti, il garante e il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 19.

Consiglio della ricerca

1. Il consiglio della ricerca promuove ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca, anche favorendo rapporti con enti pubblici e privati italiani e stranieri, la partecipazione a consorzi e la costituzione di centri interuniversitari anche in collaborazione con università straniere, nonché rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitano attività di impresa o professionale, purché utili per la finalità istituzionale della ricerca.

2. Il consiglio della ricerca svolge attività di proposta sulle questioni attinenti la ricerca e esprime parere sui criteri di ripartizione

delle risorse per la ricerca entro i termini stabiliti dal senato accademico. Il consiglio svolge inoltre attività istruttoria per l'assegnazione degli assegni di ricerca, delle borse di dottorato, post-dottorato, specializzazione all'estero, nonché più in generale delle risorse destinate alle attività di ricerca sulla base dei criteri e delle indicazioni espresse dal senato accademico.

3. Il consiglio della ricerca è composto da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei componenti è attribuito con decreto del rettore, preventivamente alla costituzione dell'organo e ad ogni successivo rinnovo, alle singole macroaree indicate nell'allegato *A* in proporzione al numero dei professori e dei ricercatori di ruolo ad esse afferenti, con un minimo di uno ed un massimo di tre membri in rappresentanza di ciascuna macroarea in ciascuna fascia. Essi sono eletti, per ciascuna fascia, rispettivamente dai professori e dai ricercatori facenti parte delle stesse macroaree, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

4. Il consiglio della ricerca elegge nel proprio seno un presidente. Il presidente convoca il consiglio almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

Art. 20.

Il Consiglio rappresentativo degli studenti

1. Il consiglio rappresentativo degli studenti è organo di rappresentanza del corpo studentesco ed è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario;

b) dalla componente studentesca, fino ad un massimo di quattro studenti, del consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario;

c) da due studenti per ogni facoltà eletti, ogni due anni, con le modalità di cui al regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio rappresentativo degli studenti elegge nel proprio seno un presidente che dura in carica due anni e può essere riconfermato per non più di un mandato consecutivamente.

3. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno ogni tre mesi; il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

4. Il consiglio rappresentativo degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti:

a) i programmi di sviluppo dell'Università;

b) il regolamento didattico;

c) i contributi e tasse a carico degli studenti;

d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

e) i criteri di ammissione ai corsi di studio.

5. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo degli studenti del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

6. Nelle materie di cui al precedente comma 4, nonché su ogni altra materia, il consiglio rappresentativo degli studenti ha potere di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Università, qualora reputi tali materie di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.

7. Il consiglio rappresentativo degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.

8. I criteri e le modalità di elezione, nonché le modalità di funzionamento sono previsti dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo degli studenti idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 50 dello statuto.

Art. 21.

Il Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è l'organo di rappresentanza di detto personale a livello di Università.

2. Il consiglio esprime pareri obbligatori nelle seguenti materie:

a) programmi di sviluppo dell'Università;

b) regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

c) criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;

d) regolamenti concernenti il personale tecnico amministrativo e ausiliario e relative modifiche, individuati dal regolamento generale di Ateneo.

3. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo del personale, tecnico, amministrativo e ausiliario del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

4. Nelle materie di cui al precedente comma 2, il consiglio ha altresì poteri di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Università. Il consiglio può inoltre formulare proposte in merito all'ottimizzazione delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

5. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è composto da dodici membri e dura in carica quattro anni. Esso nomina nel proprio seno un presidente.

6. Le modalità di elezione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e le modalità di nomina del presidente sono determinate nel regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 50 dello statuto.

7. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è convocato dal presidente quando sia necessario ed in ogni caso una volta ogni tre mesi. Esso deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 22.

Pari opportunità

1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini nella ricerca, nello studio e nel lavoro.

2. È istituito un comitato per le pari opportunità, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 23.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il comitato per lo sport universitario ha le competenze previste dalle legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il comitato per lo sport dura in carica 4 anni ed è composto da:

a) il rettore o suo delegato;

b) il direttore amministrativo o suo delegato;

c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

d) due studenti eletti con cadenza biennale.

4. In caso di cessazione dalla carica di componenti designati, gli enti designanti dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attività sportiva universitaria.

7. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva e alla manutenzione degli impianti sportivi si provvede mediante i fondi stanziati dalle legge di cui al comma 2 e mediante altre specifiche entrate del bilancio.

Art. 24.

Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il comitato è presieduto dal rettore ed al suo interno elegge un vice presidente.

5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.

7. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Università.

Art. 25.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Università.

2. È composto da membri esterni all'Università in numero non superiore a sei, di cui due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, fra esperti di comprovata qualificazione in grado di garantire complessivamente anche la necessaria competenza in materia di contabilità pubblica. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati per non più di due mandati.

3. I criteri per la designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 26.

Il Garante

1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro la imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa è istituita la figura del garante.

2. Il garante viene proposto dal rettore che ne informa il consiglio rappresentativo degli studenti ed è nominato dal senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative, imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dura in carica quattro anni, è rieleggibile consecutivamente per un solo mandato e può essere revocato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il garante esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il garante nel rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, per i quali sia configurabile una responsabilità da parte di organi o dipendenti dell'Università, il garante è tenuto ad investire della questione il rettore e il direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.

Il garante presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al consiglio rappresentativo degli studenti.

5. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le funzioni del garante al quale il consiglio di amministrazione assegna mezzi e personale necessari oltre alla eventuale indennità di carica.

Art. 27.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, con la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. Il Nucleo di valutazione è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della ricerca.

Art. 28.

Cause di incompatibilità ed effetti della decadenza e delle dimissioni dagli organi collegiali

1. Le funzioni di rettore, di prorettore vicario, di presidente del consiglio della ricerca, di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di direttore di centro dotato di autonomia di bilancio non sono cumulabili.

2. Le funzioni di cui al comma precedente non sono compatibili con l'opzione con il tempo definito. Qualora il chiamato a ricoprire la funzione sia professore a tempo definito, l'accettazione della carica comporta, per tutta la durata di essa, l'automatica assunzione dello stato di professore a tempo pieno.

3. Con le sole eccezioni del rettore e del prorettore vicario, la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione non è cumulabile.

4. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del prorettore vicario, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto permane nella carica per la durata ordinaria prevista dal presente statuto, salvo il prorettore vicario che scade insieme al rettore che lo ha nominato. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Per il computo della durata della carica, le frazioni d'anno valgono un anno.

Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità negli organismi collegiali costituisce parimenti causa di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte del mandato colui il quale segue nella graduatoria dei voti ottenuti ovvero, in occasione di elezioni tramite liste, il primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista, sempre che ne abbiano i requisiti. In mancanza di candidati in grado di subentrare automaticamente nella carica si procede a nuove elezioni con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Si consente, tuttavia, di differire il momento di cessazione dalla carica sino alla individuazione dei nuovi eletti e per non oltre tre mesi dal verificarsi della causa di decadenza, esclusivamente per i docenti ed i ricercatori, che abbiano nel frattempo assunto un diverso ruolo accademico nell'Università degli studi di Brescia e, nei casi di carica collegata alla rappresentanza di facoltà, nella medesima facoltà.

5. Le dimissioni dagli organi collegiali sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano esecutive al momento della surrogazione che deve avvenire entro i termini fissati nel regolamento generale di Ateneo.

6. Il collocamento a riposo costituisce causa di decadenza dalle cariche accademiche.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 29.

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

1. Sono strutture didattiche:

a) le facoltà, che possono articolarsi in corsi di studio;

b) le scuole o corsi di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca.

2. Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate con motivata deliberazione dal senato accademico, su proposta della facoltà o della scuola o corso di specializzazione interessata, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio rappresentativo degli studenti.

3. Sono strutture di ricerca i dipartimenti e i centri di ricerca. Sono strutture di servizio i centri di servizio, le biblioteche di facoltà e interfacoltà. Le modalità di funzionamento delle biblioteche di facoltà e interfacoltà saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 30.

Facoltà

1. Le facoltà hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attività didattica.

2. Sono compiti della facoltà:

a) procedere alla chiamata ed alla destinazione dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i dipartimenti e i consigli di corso di studio interessati;

b) programmare e coordinare, sentiti i dipartimenti e gli eventuali consigli di corso di studio interessati, le risorse didattiche, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal senato accademico;

c) indirizzare e coordinare le attività didattiche;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici in Italia o all'estero;

e) formulare proposte per i piani di sviluppo e proporre al senato accademico i criteri per la ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca;

f) esprimere parere obbligatorio ed avanzare proposte sul regolamento generale di Ateneo e sul regolamento didattico, nonché nelle materie di cui all'art. 16, comma 2, lettere *b)*, *g)*, ed *i)*. Qualora tali pareri non siano pervenuti agli organi competenti entro trenta giorni dal ricevimento da parte della facoltà del testo della proposta, detti organi potranno comunque procedere alla relativa deliberazione;

g) predisporre e deliberare il proprio regolamento da sottoporre al senato accademico per il parere di conformità ai principi del regolamento generale di Ateneo;

h) esercitare ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Sono organi della facoltà: il preside e il consiglio di facoltà.

4. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

5. Il preside viene eletto dai componenti del consiglio di facoltà, fra i professori di ruolo di prima fascia. Qualora nelle prime tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di altri due mandati consecutivi.

6. Il preside designa fra i professori di prima fascia un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza e al quale egli può affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze.

7. Nell'ipotesi in cui il preside rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore.

In tal caso il rettore invita il decano della facoltà a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione della facoltà da parte del preside dimissionario, o comunque impedito per causa di forza maggiore, tale responsabilità viene assunta sino alla elezione del nuovo preside, dal vice preside o, in mancanza, dal decano della facoltà.

8. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unità superiore; essi sono eletti ogni tre anni;

c) un numero di rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, pari al 15 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unità superiore;

d) qualora la facoltà non si articoli in più corsi di studio, deve essere garantita nel consiglio di facoltà una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e ausiliario secondo quanto previsto dal regolamento di facoltà e, quando siano all'ordine del giorno materie attinenti l'organizzazione didattica, la partecipazione di tutti i professori ufficiali, ivi compresi gli affidatari e i supplenti di corsi ufficiali ed i professori a contratto.

9. Il consiglio di facoltà esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il consiglio di facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal regolamento di facoltà.

10. Il consiglio di facoltà è convocato dal preside quando sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

11. Il consiglio di facoltà, con proprio regolamento, può delegare alcune sue funzioni ai consigli di corso di studio, ove costituiti.

Art. 31.

Attività proprie della facoltà di medicina e chirurgia

1. La facoltà di medicina e chirurgia è tenuta ad assolvere compiti assistenziali come indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e ricerca.

2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati della facoltà, l'Università può costituire un apposito policlinico. In difetto del quale, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.

3. Con specifico regolamento, proposto dalla facoltà e approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture della facoltà che svolgono compiti assistenziali, in raccordo eventuale con le strutture del Servizio sanitario nazionale.

4. In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo di consultazione, il consiglio dei clinici, con il compito di fornire pareri sulla gestione dell'assistenza sanitaria svolta dalla facoltà.

Art. 32.

Corsi di studio

1. I corsi di studio istituiti dalle facoltà organizzano e gestiscono l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa che è stata ad essi demandata. All'attività dei corsi di studio sovrintende il consiglio la cui composizione e le cui competenze sono definite dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e, per quanto residua, dai regolamenti di facoltà. I regolamenti di ciascun corso di studio consentono l'attuazione e l'esecuzione dei principi statutari e di quelli espressi dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti di facoltà.

2. I consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto nonché da una rappresentanza dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

3. I presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi consigli di corso di studio fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà che tengano, a qualsiasi titolo, insegnamenti ufficiali nei corsi di studio.

4. Il regolamento generale di Ateneo definisce i criteri e i principi in base ai quali le facoltà consentono ai singoli docenti di appartenenza di dichiarare l'afferenza ai corsi di studio attivati stabilendo gli effetti di tale afferenza sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di cui al comma 2; il regolamento di facoltà definisce le modalità di elezione delle rappresentanze dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, il loro numero nonché le modalità di partecipazione ai consigli stessi.

5. I consigli dei corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei *curricula* individuali ed alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento di facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

6. Il consiglio di corso di studio esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Il senato accademico può disporre, a seguito della proposta della facoltà interessata ed in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio. Nelle facoltà nelle quali sia attivato un unico corso di studio o comunque un unico consiglio, il medesimo coincide con il consiglio di facoltà.

Art. 33.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attività didattica. Ciascun docente può definire le modalità di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.

2. Il regolamento didattico disciplinerà altresì, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicità delle prove orali e la verificabilità delle prove scritte.

Art. 34.

Dottorati di ricerca

L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il regolamento didattico di Ateneo che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa presso l'Università.

Art. 35.

Scuole o corsi di specializzazione

1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per l'attuazione di questo fine l'Università può istituire scuole o corsi di specializzazione.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento delle scuole o corsi di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente e, per quanto non stabilito da dette norme, dal regolamento didattico dell'Ateneo e da apposito regolamento della singola scuola.

3. Sono organi di governo e gestione delle scuole o corsi di specializzazione il direttore e il consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2.

Art. 36.

Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca in settori disciplinari omogenei.

2. La richiesta di costituzione del dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da dodici tra professori di ruolo e ricercatori, dei quali tre professori di prima fascia. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. Il senato accademico in via eccezionale può autorizzare la costituzione transitoria di dipartimenti atipici con un numero inferiore di professori di ruolo e ricercatori rispetto a quanto previsto al comma precedente, dei quali comunque almeno due professori di prima fascia, quando le particolari finalità perseguite e le modalità per il loro raggiungimento siano incompatibili con la costituzione del dipartimento tipico. Tale autorizzazione è soggetta a verifica periodica, almeno triennale.

La costituzione di dipartimenti atipici è deliberata dal consiglio di amministrazione.

4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari e concorrono all'espletamento dell'attività didattica promossa e coordinata dalle facoltà e dai corsi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa università, si svolge l'attività dei dottorati di ricerca.

5. I dipartimenti, per il settore di competenza, hanno potere propositivo in ordine alla richiesta di posti di ruolo di professore o di ricercatore, nonché in ordine alla destinazione dei posti di ruolo a specifici settori disciplinari. Essi esprimono parere, per il settore di competenza, sui candidati alla copertura dei posti di ruolo.

6. I dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti, secondo le norme del proprio regolamento interno. Tale regolamento è approvato, all'atto della costituzione, dal consiglio di cui al successivo comma 9, previo parere di conformità ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 dello statuto. Può essere istituita anche una giunta di dipartimento, con la funzione di coadiuvare il direttore e con gli ulteriori compiti ad essa delegati dal consiglio. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta, ove costituita.

7. Il direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti il consiglio del dipartimento ed è nominato con decreto del rettore. Resta in carica quattro anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. In caso di non disponibilità di professori di prima fascia per il ruolo di direttore, quest'ultimo può essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno che viene eletto per un anno ed è eventualmente rieleggibile per non più di tre volte consecutivamente. Il direttore designa tra i professori di prima fascia afferenti al consiglio un vice direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di non disponibilità di professori di prima fascia per il ruolo di vice direttore, quest'ultimo può essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno.

8. Nell'ipotesi in cui il direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del suo successore.

In tal caso il rettore invita il decano del dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del dipartimento da parte del direttore, dimissionario o comunque impedito per causa di forza maggiore, tale responsabilità viene assunta, sino alla elezione del nuovo direttore, dal vice direttore; in mancanza, il rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del dipartimento.

9. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento nonché dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di altre categorie secondo le disposizioni del regolamento interno di cui al precedente comma 6.

10. Il segretario amministrativo del dipartimento è nominato con decreto del rettore, è posto alle dipendenze funzionali del direttore del dipartimento ed esercita i compiti attribuitigli dal regolamento generale per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. L'esecuzione di atti di sua competenza può essere in tutto o in parte avocata, con provvedimento motivato, nei casi e nei modi previsti da detto regolamento.

11. La giunta, qualora costituita, è composta dal direttore, dal vice direttore nonché da un docente di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore eletti dalle rispettive componenti in seno al consiglio.

Art. 37.

Centri di ricerca e di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati centri di ricerca, centri di servizio biblioteche di facoltà e interfacoltà e centri di servizio e ricerca dipartimentali, interdipartimentali e di Ateneo. Ai centri interdipartimentali e di Ateneo e alle biblioteche di facoltà e interfacoltà il consiglio di amministrazione può riconoscere autonomia di bilancio ai sensi del successivo art. 46 dello statuto.

2. I regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, e un direttore eletto tra i membri di componente universitaria del consiglio.

3. Detti regolamenti sono approvati dal consiglio direttivo del centro, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4 dello statuto, previo parere di conformità ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Osservatorio sulla didattica

1. Le facoltà sono tenute a stabilire nei loro regolamenti le modalità con cui assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività di insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie più opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.

2. Le facoltà istituiscono in base ai propri regolamenti apposite commissioni costituite da docenti e studenti in egual numero, con compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 370/1999, e di valutazione della didattica, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi consigli e avanzano proposte di interventi in materia.

Le modalità di raccordo con il nucleo di valutazione di Ateneo saranno disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 39.

Amministrazione centrale

1. L'Università adegua il suo ordinamento al principio generale volto a separare le funzioni di governo da quelle di ordine gestionale tenendo conto delle proprie specificità.

Il rispetto della richiamata distinzione tra attività di indirizzo e controllo ed attività attuativa-esecutiva dovrà in ogni caso consentire il legittimo raggiungimento dei peculiari fini istituzionali dell'Università.

2. L'amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore in quanto responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'amministrazione centrale impartendo direttive ed assumendo iniziative ritenute necessarie agli scopi sopra richiamati.

Art. 40.

Il direttore amministrativo

1. Su indicazione del rettore, che ne informa il senato accademico, il consiglio di amministrazione conferisce l'incarico di direttore amministrativo a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione da svolgere, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, scelta tra i dirigenti dell'Università, di altra amministrazione pubblica ovvero, eventualmente, tra i dirigenti estranei alla pubblica amministrazione.

A seguito della delibera di conferimento dell'incarico di direttore amministrativo il rettore stipula con l'interessato un contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore ai cinque anni, rinnovabile, in conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti.

Sempre su proposta del rettore il contratto di incarico del direttore amministrativo potrà essere eventualmente prorogato sino alla scadenza del mandato rettorale così da far coincidere il termine delle due cariche.

2. Il direttore amministrativo conforma la sua attività agli indirizzi ed alle direttive espresse dal rettore, assicurando il buon andamento dell'organizzazione amministrativa dell'Università e l'efficienza della sua gestione, anche attraverso proprie disposizioni. Egli è pertanto a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge un'attività generale di coordinamento e di controllo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, incluso quello dirigenziale.

3. Il direttore amministrativo, inoltre:

a) dispone, conformemente a quanto stabilito al precedente comma 2, circa l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

b) esercita il controllo sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi del personale dell'amministrazione centrale;

c) accerta la legittimità degli altri provvedimenti amministrativi che gli vengano sottoposti;

d) applica al personale tecnico-amministrativo, previa istruttoria, le sanzioni disciplinari escluse quelle che comportano la sospensione ed il licenziamento che potranno essere, al termine della istruttoria, solo proposte dal direttore amministrativo al rettore a cui è rimessa la decisione in materia;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il direttore amministrativo può essere sollevato dall'incarico prima della scadenza naturale dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

La proposta di revoca è avanzata dal rettore, secondo le modalità e nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei casi di reiterata inosservanza delle direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 41.

La dirigenza

1. I dirigenti, osservando le indicazioni del direttore amministrativo, esercitano le funzioni ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché quelle conferite dal rettore, nel rispetto del loro stato giuridico.

2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato in conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti.

3. La preposizione agli uffici e alle funzioni di coordinamento, inclusa l'eventuale indennità riconosciuta, è attribuita, per un periodo determinato, dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del direttore amministrativo, al personale dell'Università in possesso di adeguata qualifica funzionale.

4. Il direttore amministrativo, gli altri dirigenti, nonché il personale preposto ad altre unità amministrative, hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organizzative cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo dei quali dispongono, secondo criteri di funzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa.

5. Gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti non sono avocabili dal rettore il quale in caso di ingiustificata inerzia può provvedere alla nomina di un commissario *ad acta* dandone immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.

Art. 42.

Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consono al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università riconosce la professionalità del personale tecnico e amministrativo e individua percorsi di carriera per tipologie professionali, nonché figure professionali specifiche connesse alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie da supportare mediante apposite iniziative di formazione e aggiornamento.

3. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario avvengono per concorso o per corso-concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.

4. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui alla normativa vigente, è costituita dal rettore o da un suo delegato e dal direttore amministrativo e può essere integrata da uno o più esperti in qualità di componenti o di consulenti, nominati dal rettore.

Art. 43.

Coperture assicurative e patrocinio legale

1. L'Università può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di centro dotato di autonomia di bilancio, nonché di direttore amministrativo e di segretario di dipartimento, con le modalità ed entro i limiti stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

2. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università, su istanza dell'interessato, può assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nel fissare le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dovrà altresì prevedere l'obbligo della rivalsa da parte dell'amministrazione nei riguardi del dipendente per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

Art. 44.

Dotazione finanziaria dell'Università

1. La dotazione finanziaria dell'Università è costituita dalle entrate derivanti:

a) da trasferimenti dello Stato;

b) dalle tasse universitarie e dai contributi;

c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi;

d) da contratti di ricerca;

e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.

2. L'Università può ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo.

Art. 45.

Centri di servizio contabile interdipartimentali

Il rettore, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, può costituire dei centri di servizio contabile fra più dipartimenti o centri dotati di autonomia di bilancio, destinandovi il personale necessario.

Art. 46.

Autonomia amministrativo-contabile

1. Dal punto di vista dell'autonomia amministrativo-contabile, le strutture si articolano in centri di gestione e in centri di sola spesa, entrambi operanti secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

2. Sono centri di gestione le seguenti strutture dotate di autonomia di bilancio:

a) l'amministrazione centrale;

b) i dipartimenti;

c) i centri e le biblioteche di cui all'art. 37 del presente statuto, ai quali sia stata attribuita l'autonomia di bilancio dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

3. Sono centri di sola spesa:

a) le articolazioni della amministrazione centrale;

b) le presidenze delle facoltà;

c) le altre strutture cui non sia stata attribuita l'autonomia di bilancio.

Art. 47.

Bilancio di previsione e conto consuntivo

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti sulla base delle norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e sono approvati dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti e, per il bilancio di previsione, sentito il parere del senato accademico.

Art. 48.

Criteri per la ripartizione delle risorse

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal consiglio di amministrazione fra i centri di gestione e i centri di sola spesa sulla base di criteri determinati dal senato accademico e resi pubblici.

2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 49.

Esenzione dall'attività didattica e indennità di carica

1. Il rettore, il prorettore vicario e i presidi di facoltà possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dalla facoltà di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica.

2. Il consiglio di amministrazione determina l'entità dell'indennità di carica del rettore, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione. Il medesimo consiglio può deliberare la corresponsione di una indennità di carica anche per il prorettore vicario, i prorettori dele-

gati, i presidi di facoltà e i direttori di dipartimento secondo i criteri formulati nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Può altresì essere deliberata la corresponsione di indennità di partecipazione, non cumulabile con l'indennità di carica, ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:

a) le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell'Università, nonché dei singoli centri di gestione e centri di sola spesa e l'amministrazione del patrimonio;

b) la possibilità di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;

c) le competenze e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Costituzione dei nuovi organi collegiali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, sarà data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione nella nuova composizione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio della ricerca, del consiglio degli studenti, del consiglio del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e del collegio dei revisori dei conti, nonché dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

2. In prima applicazione e in attesa della approvazione dei relativi regolamenti, le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali verranno disciplinate da un regolamento provvisorio da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto in conformità a quanto in esso stabilito. Tale regolamento provvisorio è predisposto dal senato accademico, è approvato dal consiglio di amministrazione e reso esecutivo con decreto dal rettore.

Art. 52.

Scadenze dei mandati in corso

1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti in carica esercitano tutte le funzioni loro attribuite dal presente statuto sino alla loro sostituzione con i corrispondenti organi nella nuova composizione prevista.

2. Il rettore, i presidi di facoltà, i presidenti dei corsi di studio e i direttori di dipartimento in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

3. Il regolamento elettorale provvisorio di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinerà anche le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche così da renderle contestuali, prevedendo gli strumenti necessari per il raccordo con la normativa previgente, ivi compresa, qualora necessaria, la proroga dei rappresentanti in carica per far coincidere le scadenze biennali di tutti i mandati in relazione alla partecipazione della componente studentesca agli organi neocostituiti.

4. In prima applicazione la durata della carica dei direttori di dipartimento e dei direttori di ogni altra struttura che nella normativa previgente prevedesse scadenze secondo anno solare, verrà opportunamente abbreviata di due mesi per essere ricondotta alle scadenze secondo anno accademico previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.

5. Ai fini della determinazione dei limiti per la rieleggibilità e per l'applicazione delle norme statutarie relative alle procedure di elezione alle cariche accademiche monocratiche si considerano i mandati o le frazioni di mandato, compreso quello in corso, svolti a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 1997.

Art. 53.

regolamenti

1. L'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto avviene entro un anno dalla data in cui gli organi competenti sono stati costituiti secondo le modalità in esso stabilite.

2. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto in quanto con esso compatibili. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma regolamentare attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso.

Art. 54.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Le modalità di convocazione e funzionamento degli organi collegiali sono disciplinate dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti.

2. La seduta degli organi collegiali è valida qualora ad essa partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto salvo i casi per i quali è espressamente stabilito dai sopracitati atti normativi un diverso *quorum* partecipativo. Ai fini della determinazione del numero legale delle sedute sono considerati presenti coloro i quali giustificano in modo formale la loro assenza.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate, salvo quanto diversamente stabilito dai sopracitati atti normativi, a seguito del voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai fini della validità della deliberazione i voti favorevoli espressi dai presenti alla seduta devono essere, in ogni caso, pari almeno al 15 per cento dei componenti l'organo collegiale.

4. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

Art. 55.

Allegati

1. Allo statuto sono allegate le seguenti tabelle:

a) Allegato *A:* Elenco delle macroaree disciplinari (articoli 16 e 19);

b) Allegato *B:* Elenco delle strutture didattiche (articoli 30 e 35);

c) Allegato *C:* Elenco dei dipartimenti (articolo 36).

2. La istituzione di una nuova facoltà comporta la ridefinizione delle macroaree di cui all'allegato *A*. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche di cui agli allegati *B* e *C*, approvate secondo le norme e le procedure vigenti, comportano l'automatico adeguamento dei corrispondenti allegati.

Art. 56.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di emanazione del presente statuto, il rettore, sentito il senato accademico e considerati i riflessi delle norme impugnate sull'articolato complessivo dello statuto, può provvedere ugualmente a promulgare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 57.

L'Università degli studi di Brescia, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 509 del 1999, assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici che non abbiano optato per l'iscrizione ai corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE MACROAREE

AREA 1. *Scienze mediche e biologiche.*

AREA 2. *Scienze economiche.*

AREA 3. *Scienze ingegneristiche.*

AREA 4. *Scienze giuridiche.*

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

FACOLTÀ

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia e gestione aziendale;

corso di laurea in economia e gestione dell'informazione e della comunicazione;

corso di laurea in economia.

Facoltà di giurisprudenza:

corso di laurea in operatore giuridico d'impresa;

corso di laurea in consulenti del lavoro e delle relazioni industriali;

corso di laurea in scienze giuridiche.

Facoltà di Ingegneria:

corso di laurea in ingegneria civile;

corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

corso di laurea in ingegneria dell'informazione;

corso di laurea in ingegneria meccanica;

corso di laurea in ingegneria dell'automazione industriale;

corso di laurea in ingegneria dei materiali;

corso di laurea in ingegneria gestionale;

corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura.

Facoltà di medicina e chirurgia:

corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;

corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria;

corso di laurea in biotecnologie;

corso di laurea in scienze motorie;

corso di laurea delle professioni sanitarie per ostetrico/a;

corso di laurea delle professioni sanitarie per infermiere;

corso di laurea delle professioni sanitarie per fisioterapista;

corso di laurea delle professioni sanitarie per tecnico di laboratorio biomedico;

corso di laurea delle professioni sanitarie per tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia;

corso di laurea delle professioni sanitarie per igienista dentale;

corso di laurea delle professioni sanitarie per educatore professionale;

corso di laurea delle professioni sanitarie per assistente sanitario;

corso di laurea delle professioni sanitarie per ortottista e assistente in oftalmologia;

corso di laurea delle professioni sanitarie per tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Allergologia e immunologia clinica.

Anatomia patologica.

Anestesia e rianimazione.

Biochimica clinica.

Cardiologia.

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Chirurgia generale.

Chirurgia pediatrica.

Dermatologia e venereologia.

Endocrinologia e malattie del ricambio.

Genetica medica.

Geriatria.

Ginecologia ed ostetricia.

Igiene e medicina preventiva.

Malattie dell'apparato respiratorio.

Malattie infettive.

Medicina del lavoro.

Medicina dello sport.

Medicina interna.

Medicina legale.

Medicina tropicale.

Microbiologia e virologia.

Nefrologia.

Neurochirurgia.

Neurologia.

Neuropsichiatria infantile.

Oftalmologia.

Ortopedia e traumatologia.

Otorinolaringoiatria.

Pediatria.

Psichiatria.

Radiodiagnostica.

Radioterapia.

Urologia.

Professioni legali.

ALLEGATO *C*

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

Chimica e fisica per l'ingegneria e per i materiali.

Economia aziendale.

Elettronica per l'automazione.

Ingegneria meccanica.

Ingegneria civile.

Matematica.

Materno infantile e tecnologie biomediche.

Medicina sperimentale e applicata.

Metodi quantitativi.

Scienze biomediche e biotecnologie.

Scienze economiche.

Scienze giuridiche.

Scienze mediche e chirurgiche.

Specialità chirurgiche, scienze radiologiche e medico-forensi.

Studi sociali.

02A06134

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.25993-XV.J(2453) del 19 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Ande 14 viola;
Ande 14 verde;
Ande 14 tremolante giallo;
Ande 14 tremolante bianco;
Ande 14 rosso;
Ande 14 pioggia oro;
Ande 14 pioggia argento;
Ande 14 giallo;
Ande 14 blu;
Ande 14 bianco,

che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27223-XV.J(2662) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Rendino calibro 16 mm», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Apricena (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26312-XV.J(2538) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 70 Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Teramo - loc. Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26094-XV.J(2323) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 130 Paolelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Tagliacozzo (L'Aquila), loc. La Rifolta, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26736-XV.J(2543) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Bengala Castorino di colore rosso;
Bengala Castorino di colore bianco;
Bengala Castorino di colore blu;
Bengala Castorino di colore viola;
Bengala Castorino di colore giallo;
Bengala Castorino di colore verde;
Bengala Castorino di colore tremolante bianco;
Bengala Castorino di colore salice;
Bengala Castorino di colore tremolante giallo;
Bengala Castorino di colore spiga;
Bengala Castorino di colore sfera;
Bengala Castorino di colore limoncello;
Bengala Castorino di colore arancione;
Tronetto Castorino;
Cometa Castorino calibro 50 di colore rosso;
Cometa Castorino calibro 50 di colore bianco;
Cometa Castorino calibro 50 di colore blu;
Cometa Castorino calibro 50 di colore viola;
Cometa Castorino calibro 50 di colore giallo;
Cometa Castorino calibro 50 di colore verde;
Cometa Castorino calibro 50 di colore tremolante bianco;
Cometa Castorino calibro 50 di colore salice;
Cometa Castorino calibro 50 di colore tremolante giallo;
Cometa Castorino calibro 50 di colore spiga;
Cometa Castorino calibro 50 di colore sfera;
Cometa Castorino calibro 50 di colore limoncello;
Cometa Castorino calibro 50 di colore arancione;
Sbruffi di lampi Castorino calibro 70;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore rosso;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore bianco;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore blu;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore viola;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore giallo;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore verde;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore tremolante bianco;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore salice;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore tremolante giallo;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore spiga;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore sfera;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore limoncello;
Intreccio Castorino calibro 50 di colore arancione;
Peonia Castorino calibro 50 di colore rosso;
Peonia Castorino calibro 50 di colore bianco;
Peonia Castorino calibro 50 di colore blu;
Peonia Castorino calibro 50 di colore viola;
Peonia Castorino calibro 50 di colore giallo;
Peonia Castorino calibro 50 di colore verde;
Peonia Castorino calibro 50 di colore tremolante bianco;
Peonia Castorino calibro 50 di colore salice;
Peonia Castorino calibro 50 di colore tremolante giallo;
Peonia Castorino calibro 50 di colore spiga;
Peonia Castorino calibro 50 di colore sfera;
Peonia Castorino calibro 50 di colore limoncello;
Peonia Castorino calibro 50 di colore arancione;
Flash Castorino calibro 48;
Flash Castorino calibro 70;
Superflash Castorino calibro 70;
Peonia Castorino calibro 70 di colore rosso;
Peonia Castorino calibro 70 di colore bianco;
Peonia Castorino calibro 70 di colore blu;
Peonia Castorino calibro 70 di colore viola;
Peonia Castorino calibro 70 di colore giallo;
Peonia Castorino calibro 70 di colore verde;
Peonia Castorino calibro 70 di colore tremolante bianco;
Peonia Castorino calibro 70 di colore salice;
Peonia Castorino calibro 70 di colore tremolante giallo;
Peonia Castorino calibro 70 di colore spiga;
Peonia Castorino calibro 70 di colore sfera;
Peonia Castorino calibro 70 di colore limoncello;
Peonia Castorino calibro 70 di colore arancione;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore rosso;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore bianco;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore blu;

Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore viola;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore giallo;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore verde;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore tremolante bianco;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore salice;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore tremolante giallo;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore spiga;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore sfera;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore limoncello;
Colpo a sfera Castorino calibro 70 di colore arancione;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore rosso;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore bianco;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore blu;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore viola;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore giallo;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore verde;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore tremolante bianco;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore salice;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore tremolante giallo;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore spiga;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore sfera;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore limoncello;
Ritardo di peonia e lampi Castorino calibro 70 di colore arancione;
Due riprese di lampi Castorino calibro 70;
Due riprese di lampi con colpo finale Castorino calibro 70;
Una ripresa di lampi Castorino calibro 70;
Peonia Castorino calibro 85 di colore rosso;
Peonia Castorino calibro 85 di colore bianco;
Peonia Castorino calibro 85 di colore blu;
Peonia Castorino calibro 85 di colore viola;
Peonia Castorino calibro 85 di colore giallo;
Peonia Castorino calibro 85 di colore verde;
Peonia Castorino calibro 85 di colore tremolante bianco;
Peonia Castorino calibro 85 di colore salice;
Peonia Castorino calibro 85 di colore tremolante giallo;
Peonia Castorino calibro 85 di colore spiga;
Peonia Castorino calibro 85 di colore sfera;
Peonia Castorino calibro 85 di colore limoncello;
Peonia Castorino calibro 85 di colore arancione;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore rosso;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore bianco;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore blu;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore viola;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore giallo;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore verde;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore tremolante bianco;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore salice;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore tremolante giallo;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore spiga;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore sfera;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore limoncello;
Peonia con colpo finale Castorino calibro 85 di colore arancione;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore blu;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore viola;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore verde;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore salice;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;
Due riprese di intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore blu;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore viola;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore verde;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore salice;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;
Intrecci con globo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore blu;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore viola;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore verde;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore salice;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;
Due riprese di intrecci con due doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore blu;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore viola;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore verde;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore salice;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;

Tre riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore blu;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore viola;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore verde;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore salice;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;

Ripetizione multipla di lampi con globo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;

Ripetizione multipla di lampi Castorino calibro 155;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore blu;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore viola;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore verde;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore salice;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;

Ripetizione multipla di margherite con globo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore rosso;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore bianco;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore blu;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore viola;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore giallo;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore verde;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore salice;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore spiga;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore sfera;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore limoncello;

Ripetizione multipla di margherite Castorino calibro 155 di colore arancione;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore blu;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore viola;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore verde;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore salice;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore rosso;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore bianco;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore blu;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore viola;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore giallo;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore verde;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore salice;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore spiga;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore sfera;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore limoncello;

Lampi con peonia e colpo finale Castorino calibro 155 di colore arancione;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore rosso;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore bianco;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore blu;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore viola;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore giallo;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore verde;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore tremolante bianco;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore salice;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore tremolante giallo;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore spiga;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore sfera;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore limoncello;

Due riprese di intrecci con doppia sfera e colpo finale Castorino calibro 125 di colore arancione;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore rosso;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore bianco;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore blu;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore viola;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore giallo;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore verde;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore tremolante bianco;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore salice;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore tremolante giallo;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore spiga;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore sfera;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore limoncello;

Due riprese di intrecci con peonia e colpo finale Castorino calibro 125 di colore arancione;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore rosso;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore blu;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore viola;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore verde;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore salice;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore spiga;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore sfera;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore limoncello;

Peonia sferica Castorino calibro 75 di colore arancione;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore rosso;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore blu;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore viola;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore verde;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore salice;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore spiga;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore sfera;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore limoncello;

Peonia sferica Castorino calibro 90 di colore arancione;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore rosso;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore blu;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore viola;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore verde;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore salice;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore spiga;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore sfera;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore limoncello;

Peonia sferica Castorino calibro 125 di colore arancione;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore rosso;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore blu;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore viola;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore verde;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore salice;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore sfera;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore limoncello;

Peonia sferica Castorino calibro 155 di colore arancione;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore rosso;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore blu;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore viola;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore verde;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore salice;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore spiga;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore sfera;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore limoncello;

Peonia sferica Castorino calibro 205 di colore arancione;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore rosso;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore blu;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore viola;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore verde;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore salice;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore spiga;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore sfera;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore limoncello;

Peonia sferica Castorino calibro 295 di colore arancione,

che il sig. Castorino Natale intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ficarra (Messina) - contrada Vigna Grande, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.28203-XV.J(2455) del 19 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Terra», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Pianrdiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25073-XV.J(2395) del 19 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Ande 20 spaccata rossa - stucco verde;

Ande 20 spaccata verde - stucco rosso;

Ande 20 spaccata blu - stucco tremolante oro;

Ande 20 spaccata gialla - stucco blu;

Ande 20 spaccata viola - stucco giallo;

Ande 20 spaccata rossa - stucco pioggia oro;

Ande 20 spaccata verde - stucco viola;

Ande 20 spaccata blu - stucco bianco;

Ande 20 spaccata gialla - stucco tremolante bianco,

che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 02A06065 a 02A06069 - 02A6071-02A06072

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 maggio 2002

Dollaro USA	0,9213
Yen giapponese	115,02
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,63210
Corona svedese	9,1733
Franco svizzero	1,4525
Corona islandese	84,53
Corona norvegese	7,5360
Lev bulgaro	1,9533
Lira cipriota	0,57877
Corona ceca	30,730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,86
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5731
Lira maltese	0,4073
Zloty polacco	3,7748
Leu romeno	30884
Tallero sloveno	225,3108
Corona slovacca	43,700
Lira turca	1307000
Dollaro australiano	1,6591
Dollaro canadese	1,4169
Dollaro di Hong Kong	7,1887
Dollaro neozelandese	1,9730
Dollaro di Singapore	1,6510
Won sudcoreano	1146,65
Rand sudafricano	9,2867

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06632

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento UPC/II/1151 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni:

034399016/M - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sospensione iniettabile 0,5 ml uso IM;

034399028/M - «0,5 ml» 10 siringhe preriempite sospensione iniettabile 0,5 ml uso IM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.D.S. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

IT/H/0105/001/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo macchinario per l'infialamento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza: indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06140

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto provvedimento UPC/II/1152 del 15 aprile 2002

Scecialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

028341168/M - 30 capsule gastroresistenti da 125 mg;

028341170/M - 30 capsule gastroresistenti da 200 mg;

028341182/M - 30 capsule gastroresistenti da 250 mg;

028341194/M - 30 capsule gastroresistenti da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0034/012/015/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto (sezioni 4.2, 4.5, 5.1, 5.2) in seguito a studi clinici; studi relativi agli effetti del cibo ed interazioni farmacologiche.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a portire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gent462»

Estratto provvedimento UPC/II/1153 del 15 aprile 2002

Scecialità Medicinale: GENT462.

Confezioni:

034131019/M - «5» 3 compresse in blister;

034131021/M - «5» 6 compresse in blister;

034131033/M - «5» 12 compresse in blister;

034131045/M - «10» 3 compresse in blister;

034131058/M - «10» 6 compresse in blister;

034131060/M - «10» 12 compresse in blister;

034131072/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

034131084/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

034131096/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

034131108/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

034131110/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

034131122/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

NL/H/0144/001-004/W016.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rizaliv»

Estratto provvedimento UPC/II/1154 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale: RIZALIV.

Confezioni:

034130017/M - «5» 3 compresse in blister;
034130029/M - «5» 6 compresse in blister;
034130031/M - «5» 12 compresse in blister;
034130043/M - «10» 3 compresse in blister;
034130056/M - «10» 6 compresse in blister;
034130068/M - «10» 12 compresse in blister;
034130070/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;
034130082/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;
034130094/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;
034130106/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;
034130118/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;
034130120/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

NL/H/0144/001-004/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06139

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eifel»

Estratto decreto n. 163 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede in via Crescentino, 25, Torino, con codice fiscale n. 05146060016.

Medicinale: EIFEL.

Confezioni:

«80/mg compresse effervescenti» - 30 compresse - A.I.C. n. 034584019;

«80/mg compresse effervescenti» - 60 compresse - A.I.C. n. 034584021.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II, 72, Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06271

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 18 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, all'art. 1:

all'intestazione dell'elenco, nella prima colonna, dove scritto: «*Codioce* Sian», si legga: «*Codice* Sian»; lo stesso dicasi per le pagine 21, 22, 23 e 24;

all'elenco delle varietà, nella seconda colonna «Varietà», in corrispondenza del «Codice Sian» «001901», dove scritto: «Verde a costa bianca *2*», si legga: «Verde a costa bianca *3*»;

all'elenco delle varietà, nella quinta colonna «Responsabile della conservazione in purezza», in corrispondenza del «Codice Sian» «001900», dove scritto: «Blumen S.rl. - *Garica* di Podenzano (Piacenza)», si legga: «Blumen S.r.l. - *Gariga* di Podenzano (Piacenza)»; lo stesso dicasi in corrispondenza dei «Codice Sian» «001949», «001953», «001941» e «001942»;

ed ancora all'art. 2, alla quindicesima riga dell'elenco delle varietà, alla prima colonna «Specie», dove è scritto: «Cavolo cappuccio *biano*», si legga: «Cavolo cappuccio *bianco*» e, nella terza colonna «Varietà», dove è scritto: «Mercato di Copenhagen», si legga: «Mercato di Copenhagen *2*».

02A06250

Comunicato relativo al decreto ministeriale 18 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente «Iscrizione di talune varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, all'art. 1:

comma 1, nell'elenco delle varietà, alla terza colonna «Responsabile della conservazione in purezza», in corrispondenza della varietà «Or Anton», della specie «Lattuga», dove è scritto: «*Blumel*», si legga: «*Blumen*»;

comma 2, all'inizio della prima frase, dove è scritto: «*Si* sensi», si legga: «*Ai* sensi»;

comma 3, dove è scritto: «sono *disponibili* presso», si legga: «sono *depositati* presso».

02A06251

Comunicato relativo al decreto ministeriale 18 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Modifica del responsabile della conservazione in purezza di talune varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2002).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, comma 2, alla pag. 26, alla terza riga dell'elenco delle varietà, nella terza colonna «Varietà», dove è scritto: «Crimson *swett*», si legga: «Crimson *sweet*»; ed ancora, alla pag. 29, all'art. 1, comma 3, alla quattordicesima riga dell'elenco delle varietà, nella terza colonna «Varietà», dove è scritto: «Pinonet piel *desapo*», si legga: «Pinonet piel *de sapo*».

02A06252

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651118/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035